



RICCIONE2008
XXVII edizione
17-20 settembre



**GLI ATTI URGENTI ED IRRIPETIBILI DI P.G.
IN CAMPO EDILIZIO**

Barbara Zanieri

Ispettore Corpo P.M. Firenze, applicata alla Sezione p.g.

c/o Procura Repubblica

SESSIONE SPECIALE
POLIZIA EDILIZIA
Giovedì 18 Settembre, mattina

GLI ATTI URGENTI ED IRRIPETIBILI DI P.G. IN CAMPO EDILIZIO

Barbara Zanieri

Ispettore Corpo P.M. Firenze, applicata alla Sezione p.g.
c/o Procura Repubblica

Premessa

Gli atti di polizia giudiziaria – ivi compresi quelli urgenti e irripetibili - sono individuabili e disciplinati a prescindere dal reato di volta in volta preso in considerazione.

Ogni settore di reati presenta, peraltro, delle peculiarità che – anche sulla scorta delle pronunce della giurisprudenza - possono favorire alcune attività investigative ed il ricorso sistematico ad alcuni specifici atti e parallelamente limitare - o addirittura escludere - il compimento di altre attività. Le caratteristiche del fatto illecito possono, quindi, condizionare le concrete modalità di accertamento dello specifico reato e l'assicurazione delle fonti di prova tipiche.

Anche i reati edilizi presentano peculiarità quali quelle cui si è accennato che hanno, talora, indotto i giudici a pronunce inerenti - tra l'altro e per quello che più qui interessa - alla legittimità del ricorso ad alcuni atti di polizia giudiziaria o alla necessaria presenza di specifiche condizioni per la loro adozione.

Parlare di atti urgenti e irripetibili significa, peraltro, anche trattare degli atti di polizia giudiziaria dal punto di vista della loro utilizzabilità e, conseguentemente, gettare lo sguardo oltre il momento della loro formazione e della fase delle indagini preliminari per soffermarsi sulla attitudine dei medesimi ad assurgere al rango di prova.

Nei limiti dello spazio concesso per il presente intervento si affronteranno i profili citati.

L'edilizia come campo 'riservato' alla polizia municipale

Pur non avendo la polizia municipale un potere esclusivo di accertamento dei reati edilizi, si deve constatare che la maggior parte delle notizie di reato in questa materia riconosce la paternità di tale organo. Ciò è dovuto principalmente al fatto che le norme in materia edilizia riservano al "Dirigente o (al) responsabile del competente ufficio comunale"¹ la vigilanza "sull'attività urbanistico-edilizia". E', quindi, lo stesso comune che provvede sia alla disciplina² che al controllo dell'attività edilizia; ovvio che, a tal fine – oltre al personale dei relativi uffici tecnici – sia impiegata la polizia municipale³: quella polizia espressione, appunto, dello stesso ente deputato alla vigilanza, che riunisce in se molteplici competenze sia sul versante della polizia amministrativa che su quello della polizia giudiziaria.

Naturale, quindi, che la polizia municipale si trovi chiamata alla verifica della legittimità di opere dalla cui realizzazione può discendere sia l'irrogazione di sanzioni amministrative, sia la configurazione di illeciti di natura penale. Ecco, quindi, il potere-dovere per tale organo, da un lato, di inoltrare atti ed avvisi all'autorità deputata al controllo amministrativo, dall'altro, di svolgimento delle attività di polizia giudiziaria necessarie all'accertamento del reato, all'individuazione dei

¹ V. al riguardo l'art. 27 D.P.R. 380/01. Anteriormente al D.lvo 267/00 il rilascio di titoli autorizzativi e la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia erano, invece, riservati al Sindaco (v. art. 32 L. 1150/42 e art. 4 L. 47/85).

² V. art. 2 DPR 380/01.

³ L'art. 32 L. 1150/42 sanciva espressamente che ai fini del controllo il Sindaco si avvallesse "... dei funzionari ed agenti comunali..."; la disposizione è stata abrogata dall'art. 2 L. 47/85. La terminologia è stata ripresa all'art. 68 DPR 380/01 in materia di controlli sulle costruzioni in conglomerato cementizio, ma non all'art. 27 D.P.R. 380/01.

responsabili, all'assicurazione delle fonti di prova ed alla comunicazione della notizia di reato alla competente Procura della Repubblica.

Da tener presente che il passaggio dall'attività di vigilanza amministrativa a quella di polizia giudiziaria è disciplinato dalla disposizione di cui all'art. 220 att. c.p.p. che recita "*Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice*". Altrimenti detto, se durante l'attività di controllo amministrativo sorgono indizi di reato, gli atti successivi vanno compiuti conformemente a quanto previsto dal codice di procedura penale e, quindi, con le garanzie difensive e secondo le forme documentative ivi contemplate.

Gli elementi essenziali del fatto-reato: peculiarità dei reati edilizi

Come noto, l'art. 347 c.p.p. fa obbligo alla polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero *senza ritardo* – termine che si riduce ad un massimo di *48 ore* dal compimento di eventuali atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore dell'indagato - gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti durante le prime indagini svolte di iniziativa. Le norme di settore sembrano ridurre ulteriormente tale termine prevedendo l'obbligo di una comunicazione "immediata".

Le attività necessarie a raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del colpevole sono tratteggiate all'art. 348 c.p.p.: ricerca delle cose e tracce pertinenti al reato, conservazione di esse e dello stato dei luoghi, ricerca di persone in grado di riferire, compimento degli atti tipici previsti dal codice agli artt. 349 e ss.

Ma quali sono in campo edilizio gli elementi essenziali del fatto, ovvero gli elementi che consentono al pubblico ministero di affermare la commissione di un reato e di esercitare l'azione penale?

Si ponga per un momento l'attenzione a quella che può rappresentare una contestazione di un reato edilizio contenuta in un avviso di conclusione indagini o in un decreto di citazione a giudizio:

“Tizio e Caio

Indagati/Imputati

- A) *Del reato di cui all'art. 44 co I lett. c in rel. art. 10 co. I lett. a) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 110 c.p. per avere, in concorso tra loro, il primo quale proprietario dell'area e committente le opere, il secondo quale esecutore, realizzato in assenza di permesso di costruire, nel terreno identificato al NCT del Comune di XX, foglio 1 particella n. 5, costituente resede di pertinenza del fabbricato adibito a civile abitazione, un manufatto con struttura in muratura e copertura ad unica falda in coppi e tegole, delle dimensioni di m. 10x8,40xhm2,80 circa, sprovvisto di divisorii interni, nel quale sono stati realizzati servizi igienici e termo-idro-sanitari, in zona soggetta a vincolo paesaggistico, istituito con D.M. 25.5.68 pubblicato sulla G.U. n. ... del ...;*
in ..., reato commesso tra gennaio e marzo 2008,
- B) *Del reato di cui all'art. 181 D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 in rel. agli artt. 136 ... e 157 stesso Decreto, ..., per avere realizzato, le opere di cui al capo precedente con alterazione dello stato dei luoghi in assenza della autorizzazione prescritta dall'art. 146 D.lvo 42/04 in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi delle predette leggi, istituito con D.M. 25.5.68 pubblicato sulla G.U. n... del*
in ..., reato commesso tra gennaio e marzo 2008

Risulta evidente l'indispensabilità dell'accertamento e comunicazione di alcuni elementi, quali:

- l'identificazione degli autori del reato⁴ - con precisa indicazione di tutte le circostanze conosciute che possono influire nel senso di escludere o radicare la responsabilità in capo ad alcuni soggetti, affermare la concorrenza del reato in capo ad altri⁵ ecc.;
- la descrizione minuziosa e contestualizzata delle opere abusivamente realizzate⁶;
- l'indicazione dell'esistenza o meno di titoli abilitativi alla realizzazione di opere edilizie e loro specificazione⁷;
- la precisa individuazione – anche catastale - dell'area oggetto degli abusi, con specificazione della destinazione urbanistica della stessa;
- la indicazione di eventuali vincoli gravanti sugli immobili interessati⁸, o l'essere l'area soggetta o meno alla normativa antisismica;
- la data dell'accertamento da parte della polizia giudiziaria con indicazione delle eventuali opere in corso di esecuzione;
- l'epoca di realizzazione delle opere⁹;

ecc.

A questi si possono aggiungere altre circostanze che sono assolutamente peculiari dei reati edilizi, quali l'eventuale presentazione da parte degli interessati di istanze volte ad ottenere il permesso in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01¹⁰ o la compatibilità paesaggistica ex art. 181 D.lvo 42/04, procedimenti di condono *in itinere* o loro esiti, o ancora, la conformità o meno di quanto realizzato agli strumenti urbanistici che può determinare il rilascio o il rigetto delle richieste di sanatoria ed un eventuale controllo sull'operato degli organi deputati all'istruttoria delle pratiche ed al rilascio dei relativi provvedimenti.

Ovvia anche la necessità della specificazione di elementi che accomunano tutte le comunicazioni di notizie di reato quali l'indicazione delle persone in grado di riferire.

Sia consentita una digressione prima di proseguire.

La molteplicità degli elementi necessari per l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero unita alla specificità della materia, sempre più complessa, fa sì che la polizia giudiziaria assurga a soggetto assolutamente qualificato in grado di muoversi nei meandri terminologici e

⁴ In materia di illeciti edilizi l'art. 29 DPR 380/01 (che ricalca quanto già previsto dall'art. 6 L. 47/85) li individua nel *titolare del permesso di costruire*, nel *committente*, nel *costruttore* e nel *direttore dei lavori*.

⁵ Si pensi, a titolo esemplificativo, alla circostanza che il terreno sia stato locato dal proprietario ad altro soggetto che vi ha fatto eseguire i lavori abusivi, o al direttore dei lavori che abbia attivato la procedura di comunicazione e rinunci all'incarico di cui all'art. 29 DPR 380/01.

Come noto la previsione della responsabilità in capo a soggetti aventi qualifiche determinate comporta la configurazione di 'reati propri' – che possono, cioè, esser commessi solo da soggetti aventi quelle specifiche qualità. Tuttavia, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, ciò non impedisce che soggetti non aventi la qualifica in questione possano partecipare alla commissione del reato (v. Cass., sez VI 29.1.98 n.1192). Tali, tra gli altri, il venditore di un prefabbricato che presta la propria assistenza in termini di personale e macchinari per la realizzazione dell'opera – Cass., 26.1.81; il subappaltante che si inserisce concretamente nella realizzazione delle opere – Cass., 19.2.88 - ecc.

⁶ L'effettiva consistenza delle opere o lo specifico contesto a cui le stesse ineriscono può determinare il passaggio dal penalmente irrilevante all'ipotesi di reato. Quanto al contesto basti, ad esempio, pensare che ha poco senso dire che è stata chiusa una porta, se non si specifica che ciò comporta un frazionamento in due unità immobiliari entrambe al di sotto delle dimensioni previste dagli strumenti urbanistici; o che le opere interne sono idonee a trasformare la destinazione di un immobile da residenziale a turistico-ricettiva in una zona che non consente tale destinazione ecc.

⁷ Andrà, pertanto, indicato se al soggetto è stato rilasciato un permesso di costruire (specificandone gli estremi), ovvero se il medesimo ha presentato DIA e, conseguentemente, in cosa, i lavori differiscano dai titoli abilitativi. Al riguardo si deve porre particolare attenzione alle non infrequenti ipotesi in cui gli interessati provvedano a "frazionare" i lavori: presentino, cioè, più denunce di inizio attività per l'esecuzione parziale di lavori che, considerati nel loro complesso, necessiterebbero di permesso di costruire.

⁸ Che oltre a determinare il passaggio dal reato di cui alla lett. b) dell'art. 44 DPR 380/01 a quello previsto dalla lett. c) dello stesso articolo, può comportare la contestazione di violazioni specifiche quale, tra le altre, quella di cui all'art. 181 D.lvo 42/04.

⁹ In campo edilizio, nella maggior parte dei casi, ci troviamo di fronte a reati contravvenzionali che si prescrivono "*decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque non inferiore a ... quattro anni*" (art. 157 c.p.). Fa eccezione la violazione di cui all'art. 181 c. 1 bis D.lvo 42/04 che, in quanto delitto, si prescrive "*decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque non inferiore a sei anni.*"

¹⁰ Che ai sensi dell'art. 45 DPR 380/01 sospende l'azione penale fino alla conclusione del relativo procedimento ed il cui esito positivo, come noto, estingue i – soli - *reati contravvenzionali* previsti dalle norme urbanistiche.

cartacei che la connotano, con competenza e professionalità che si riverbera anche sulla pluralità delle attività investigative che la medesima è chiamata a compiere. Anche le indicazioni provenienti dalle varie Procure¹¹ confermano in capo a tale soggetto il compito di eseguire un'attività di indagine di iniziativa completa ed accurata che implica lo svolgimento di attività che mal si conciliano con l'immagine che sommariamente emerge dalla lettura delle (pur recenti) norme di settore che prescrivono l'obbligo di una (non meglio specificata) *comunicazione* alla A.G. in presenza di qualunque "*presunta violazione urbanistico-edilizia*"¹².

Si noti altresì che, non essendo prevista una differenziazione temporale in ragione del destinatario della trasmissione, la comunicazione deve essere, in ogni caso, "*immediata*"¹³ e, pertanto, necessariamente succinta.

Non si nascondono, al riguardo, alcune perplessità.

Qual è la *ratio* di tale previsione? Quale il motivo per cui la polizia giudiziaria, indipendentemente dalla natura – dunque, anche non penale - della presunta violazione dovrebbe inoltrare *immediata comunicazione* all'A.G.? E la Procura, come deve gestire questa comunicazione – “non c.n.r.”?

Non si può ovviamente disconoscere l'utilità di una solerte notizia ai fini dell'adozione di alcuni provvedimenti, quali il sequestro preventivo. Ma a tal fine, occorre, quantomeno, che la *presunta violazione* sia penalmente rilevante e, conseguentemente, la polizia giudiziaria inoltrerà non una generica comunicazione, bensì, come di consueto, la comunicazione di notizia di reato.

L'attività di polizia giudiziaria in campo edilizio

Anche in campo edilizio, come ovvio, l'attività di polizia giudiziaria si distingue in attività di iniziativa e delegata. Alla maggior completezza ed accuratezza della prima corrisponde di norma – salvo i casi in cui risulta necessario l'intervento dell'A.G. per il compimento di atti che rientrano nella sua esclusiva competenza – una riduzione dell'attività delegata ed una accelerazione dei tempi del procedimento.

Per il compimento delle indagini di iniziativa la polizia giudiziaria procederà alle attività previste dal codice di rito, potendo, peraltro, anche espletare attività atipiche¹⁴.

Basilare l'assunzione – mediante redazione di verbale - di **sommario informazioni** dalle persone che possono riferire circostanze utili alle indagini, tra le quali vanno sicuramente ricompresi non solo i c.d. “testimoni oculari” (tale il vicino che può riferire sull'esecutore o sulla data di ultimazione delle opere) ma anche altri soggetti quali ad esempio gli operai dipendenti della società esecutrice che, oltre all'epoca degli abusi, si possono rivelare utili in ordine all'individuazione dell'effettivo committente – spesso diverso dalla vecchietta ultranovantenne – o del soggetto da qualificarsi quale direttore dei lavori; o ancora quelli a conoscenza di particolari tecnici, quali il geometra dell'ufficio edilizia privata, che viene sentito in ordine alla destinazione urbanistica dell'area oggetto dell'abuso, alla qualificazione delle opere, all'individuazione dell'atto autorizzatorio necessario alla loro realizzazione ecc. Al riguardo preme evidenziare che le dichiarazioni rilasciate dai tecnici non esonerano la polizia giudiziaria da un'autonoma attività diretta a qualificare esattamente l'abuso, attività che diventa assolutamente indispensabile in presenza di errori o illeciti che potrebbero coinvolgere – dal lato attivo o passivo - anche i soggetti appena citati¹⁵. Analogamente risulta

¹¹ V. per tutte la Circolare 19.3.2007, *Direttive alla p.g. per le indagini in materia di abusivismo edilizio*, della Procura della Repubblica di Tivoli, su www.lexambiente.it.

¹² V. sul punto l'art. 27 DPR 380/01 ed il previgente art. 4 L. 47/85.

¹³ Si noti che detto termine è riservato dall'art. 347 c.p.p. alla comunicazione riguardante delitti particolarmente gravi quali, tra gli altri, l'omicidio, quello di cui all'art 416 bis c.p., o commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento costituzionale ecc.- o alla sussistenza di ragioni di urgenza la cui individuazione è rimessa all'operatore.

¹⁴ Si pensi ad un appostamento per appurare l'effettivo esecutore delle opere, o ad un confronto tra persone informate dei fatti che abbiano rilasciato dichiarazioni discordanti in ordine all'epoca di realizzazione degli abusi ecc.

¹⁵ A titolo esemplificativo si pensi ad una falsa rappresentazione progettuale della realtà che induce in errore il tecnico comunale che, di conseguenza, rilascia il permesso di costruire; o al tecnico che rilascia il titolo abilitativo – consentendo così la realizzazione dell'opera in mancanza dell'autorizzazione paesaggistica (e della relativa comunicazione alla Soprintendenza) in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ecc.

Già nella vigenza della L. 47/85 la giurisprudenza della Cassazione riteneva possibile contestare i reati di cui all'art. 20 lett. b) e c) anche in presenza di concessione edilizia illegittima, trattandosi di ipotesi in cui il giudice esercita il suo potere di

necessario comunicare al pubblico ministero gli eventuali provvedimenti adottati dagli organi amministrativi ovvero segnalare l'eventuale inerzia dei medesimi che può tradursi in un omissione anche penalmente rilevante.

Fondamentali anche le **acquisizioni di documenti**, per tali intendendosi non solo quelli presenti presso i competenti uffici comunali (copia del premesso di costruire, delle relative tavole progettuali, provvedimenti dell'Amministrazione ecc.) ma anche presso altri uffici pubblici o presso privati, quali, tra gli altri, documenti contabili relativi ai lavori e/o ai materiali o aerofotogrammetrie dalle quali risalire all'epoca di realizzazione delle opere.

Tra le varie attività che la polizia giudiziaria può e deve svolgere di iniziativa per l'accertamento dei reati edilizi, primeggiano gli atti c.d. irripetibili previsti all'art. 354 c.p.p. ovvero gli accertamenti urgenti ed il sequestro, cui si aggiunge il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p.

Prima di procedere all'analisi di tali atti, merita spendere qualche parola sulla portata del concetto 'irripetibilità' che riguarda da vicino alcuni dei principali atti di p.g., anche in materia edilizia.

Cenni all'irripetibilità

E' una qualità che connota alcuni atti investigativi consentendo ai medesimi di accedere al fascicolo del dibattimento e divenire, così, utilizzabili a fini probatori.

Con l'espressione atti irripetibili si fa, di norma, riferimento a quelli ad "irripetibilità originaria" di cui all'art. 431 c.p.p., che si qualificano, cioè, come tali fin dal momento della loro formazione¹⁶.

Il codice non definisce il concetto di irripetibilità, né fornisce un elenco degli 'atti irripetibili'; carenze che hanno indotto dottrina e giurisprudenza all'elaborazione di criteri attraverso i quali giungere all'individuazione dei medesimi o di categorie cui ricondurre i singoli atti irripetibili.

Non è certo questa la sede per la disamina delle varie teorie, cui si ritiene, pertanto, di accennare solo in via di estrema approssimazione.

Così, da un lato si afferma che l'irripetibilità originaria è una qualità *congenita, intrinseca* dell'atto, che, a causa delle sue caratteristiche strutturali, è insuscettibile di ripetizione¹⁷, dall'altro si sostiene che tale qualità ben può discendere dalla *situazione concreta* a cui l'atto inerisce, che può, quindi, contrassegnare quale originariamente irripetibile un atto, in astratto, ripetibile¹⁸.

In giurisprudenza prevale l'approccio c.d. 'naturalistico' che fonda, cioè, la nozione di irripetibilità sulla *modificabilità 'dell'oggetto materiale'* dell'atto¹⁹: *"..rientrano nel novero degli atti irripetibili quelli mediante i quali la p.g. prende diretta cognizione ... di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per loro natura, di subire*

accertamento in ordine ad un atto amministrativo che costituisce presupposto o elemento costitutivo di un reato (v. Cass., sez. V, 112.1.96)

¹⁶ Occorre, infatti, distinguere tra irripetibilità originaria (di cui all'art. 431 c.p.p.) e sopravvenuta (di cui all'art. 512 c.p.p.). Quest'ultima inerisce agli atti che non sono suscettibili di riproduzione nelle forme dibattimentali per 'fatti o circostanze imprevedibili' sopravvenuti rispetto al momento in cui furono posti in essere: tali, tra gli altri, le sommarie informazioni assunte durante le indagini preliminari che per la sopravvenuta ed imprevedibile totale infermità del "teste" non sono riproducibili in dibattimento a mezzo della testimonianza.

¹⁷ L. D'AMBROSIO – P. L. VIGNA, *La pratica di polizia giudiziaria*, Padova, 1993, pag. 173, che riconducono alla categoria in esame gli atti *".. il cui compimento determina necessariamente la modificazione della persona, della cosa o del luogo che ne costituisce l'oggetto"* quali perquisizioni, sequestri, intercettazioni, pedinamenti; G. CHIARLONI, *Una discutibile pronuncia in tema di utilizzabilità dibattimentale degli atti assunti dalla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari*, in *Giur. it.*, 1992, II, c. 113.

Per Cass., sez. III, 27.05.2004. n. 28930 « La nozione di irripetibilità dell'atto coincide con l'impossibilità materiale di rinnovare nel giudizio il medesimo atto già compiuto durante le indagini preliminari e non va confusa con la "rinnovazione descrittiva" del relativo contenuto; sono pertanto irripetibili gli atti di osservazione e di constatazione di situazioni oggettive suscettibili di modificazione, espletati dalla Polizia giudiziaria ..." (Nel caso di specie, è stata affermata l'irripetibilità di un verbale di constatazione dello stato di mancata ultimazione di una costruzione abusiva, rilevante ai fini della determinazione della cessazione della permanenza del reato edilizio).

¹⁸ V. L. D'AMBROSIO – P. L. VIGNA, *La pratica*, cit. pag. 173, per l'ipotesi dell'ispezione *".. per sua natura .. atto ripetibile ma che diviene non ripetibile quando riguarda cose che a seguito di essa, si alterano o si disperdono"*.

¹⁹ Sul punto, tra le altre, SS.UU., 28.10.1998, Barbagallo; Cass., sez. III, 22.9.1992, Milo, che, con riferimento al verbale di sequestro ne afferma l'irripetibilità poiché contiene la descrizione della situazione di fatto esistente in un preciso momento.

modificazioni o, addirittura di scomparire in tempi più o meno brevi, si da risultare suscettibili di essere, in seguito, soltanto riferiti e descritti”²⁰.

Tale impostazione è stata criticata da parte della dottrina secondo cui così argomentando si finisce per qualificare come irripetibile “*qualunque atto ricognitivo avente ad oggetto la realtà*”²¹, dato che ogni cosa cambia e, conseguentemente, ogni atto – giacché ritraente un preciso momento storico – dovrebbe considerarsi irripetibile. Da qui la ricerca di criteri più rigidi, in grado di restringere il campo applicativo.

E’ appena il caso di segnalare il largo consenso circa l’irripetibilità originaria degli atti cosiddetti ‘a sorpresa’²² ovvero perquisizioni, sequestri, intercettazioni.

La dottrina pare, invece, divisa circa le ispezioni, i rilievi e gli accertamenti urgenti *ex art. 354 c.p.p.*, i quali tra l’altro, si caratterizzano non tanto per l’elemento ‘sorpresa’ – che potrebbe mancare²³, quanto per l’urgenza di intervenire stante il ‘..pericolo che le cose, le tracce e i luoghi...si alterino o si disperdano o comunque si modifichino..’.

Per concludere, pur a fronte dell’indeterminatezza che in astratto connota il concetto di irripetibilità, se da un lato si può affermare che l’irripetibilità originaria discende dalle qualità intrinseche, dalla struttura dell’atto che per sua natura può esser compiuto una sola volta, dall’altro, non si può escludere che possa originare anche dalle ‘condizioni e situazioni concrete’, in considerazione del modo di essere della realtà a cui lo stesso inerisce e che gioca nel senso di rendere originariamente irripetibile²⁴ un atto in astratto ripetibile.

Possono, di conseguenza, qualificarsi per natura irripetibili le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni, l’apertura dei plichi sigillati, gli appostamenti e i pedinamenti²⁵: atti che comportano, di norma, la modificazione della persona, della cosa o del luogo che ne costituisce l’oggetto e la cui ‘rinnovazione’ si configura, non come ripetizione dell’atto, bensì come nuovo atto, diverso ed autonomo rispetto al precedente.

Con riferimento invece – per quel che qui interessa - alle ispezioni e agli accertamenti e rilievi di cui all’art 354 c.p.p. mentre parte della dottrina li considera come naturalmente ripetibili - salvo poi ammettere che l’irripetibilità possa emergere in concreto a causa della modificazione del contesto a

²⁰ Cass., sez. I, 14.6.1993, Delle Fave; Cass., sez. II, 30.4.1996, Desimone; Cass. Sez. I, 8.10.97 n. 10145.

²¹ V. sul punto C. CESARI, *L’irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine*, Milano, 1999, pag. 50 e G.PIZIALI, *Spunti critici in tema di atti irripetibili*, in *Cass. pen.*, 1994, pag. 2145.

²² Cioè contraddistinti dal fattore sorpresa - ovvero dalla mancanza del previo avviso all’indagato circa il loro compimento – che è carattere necessario degli atti che hanno lo scopo di ricercare elementi di prova, ed il cui fine sarebbe frustrato dal preventivo avviso che consentirebbe agli interessati di alterare lo stato dei luoghi, occultare cose, tracce, ecc. Al riguardo, mentre secondo alcuni il fattore ‘sorpresa’ costituisce essenziale connotazione degli atti originariamente irripetibili, altri distinguono tale nozione da quella di irripetibilità argomentando che l’identificazione dei due concetti porterebbe a considerare irripetibile qualunque atto compiuto all’insaputa dell’indagato. L’essenza dell’irripetibilità andrebbe, invece, ricercata nella ‘modificazione dell’oggetto’ che si opera con la perquisizione, ‘nell’apprensione della cosa’ per il sequestro (che non può esser ripetuta in dibattimento se non attraverso una finzione) o nella cristallizzazione della situazione di fatto in un preciso momento storico, o ancora, per quel che riguarda le intercettazioni, nella captazione di conversazioni in un contesto non più riproducibile. Siamo, quindi, di fronte ad atti che “si consumano mentre si compiono” (l’espressione è di A. MAMBRIANI, *La delimitazione del materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione. Le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento. Gli atti irripetibili. L’art. 513*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1998, pag. 321) ed il cui rinnovamento, anziché assurgere a “ripetizione” costituisce atto nuovo ed ulteriore rispetto al precedente.

²³ Si pensi al caso in cui la persona coinvolta in un sinistro stradale con lesioni attenda gli organi di polizia che espletano i rilievi di cui al 354 c.p.p.

²⁴ Limpido al riguardo G. FRIGO, *Sub art. 431*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, IV, 1990, pag. 724 secondo cui “la caratteristica della modificabilità dell’oggetto ben può rendere irripetibili anche atti che in astratto non sempre si presentano come tali: ad esempio, un’ispezione”.

In dottrina e giurisprudenza, emergono orientamenti difformi circa il momento in cui la modificazione deve realizzarsi ai fini della qualificazione di irripetibilità. Così mentre alcuni ritengono che debba trattarsi di modificazioni radicali della realtà che avvengano sotto gli occhi di chi compie l’atto, contestualmente al suo compimento, altri, più semplicemente, parlano di “modificazione oggettiva dovuta al decorso del tempo”. La giurisprudenza maggioritaria sembra, dal canto suo, aderire all’accezione più lata di irripetibilità, che viene collegata all’essere la “situazione soggetta a modifiche” (Cass., sez. IV, 4 luglio 1997, Bellucci) o a “rapida modificazione” (Trib. Savona, 4 luglio 1990, De Micheli) o ancora a “fatti, situazioni, comportamenti umani... suscettibili per loro natura di subire modificazioni o di scomparire in tempi più o meno brevi...” (Cass., sez. III, 18 febbraio 1998, Corradini, e Cass., sez. I, 24 luglio 1993, Delle Fave).

²⁵ Qualifica l’attività di osservazione e pedinamento irripetibile Cass., Sez. II, 26.03.1997 n. 4095.

cui inerisce²⁶- la giurisprudenza maggioritaria li qualifica come atti originariamente irripetibili²⁷ e, come tali, destinati ad assurgere al rango di prova.

Tra le attività irripetibili da eseguirsi di iniziativa in presenza dei c.d. reati edilizi primeggiano, senza dubbio, le attività ispettive ed i sequestri. Non sembrano attagliarsi, invece, alla materia gli altri atti, alcuni dei quali possono, peraltro, essere compiuti su delega ovvero per reati diversi ancorché riguardanti la materia edilizia²⁸.

Gli accertamenti urgenti e i rilievi - Le persone idonee

Si tratta delle attività disciplinate dall'art. 354 comma 2 c.p.p., che letteralmente le subordina al *“pericolo che le cose, le tracce e i luoghi... si alterino si disperdano o si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini”*.

La scansione temporale delineata dall'art. 354 sembra essere questa:

- attività conservativa in attesa dell'intervento del pubblico ministero (art. 354 c. 1 c.p.p.);
- accertamenti e rilievi in caso di pericolo di alterazione/dispersione/modificazione delle cose/tracce/luoghi laddove il pubblico ministero non possa intervenire o non abbia assunto la direzione delle indagini (art. 354 c. 2 c.p.p.);
- eventuale sequestro penale (art. 354 c. 2 ultimo periodo).

Peraltro, nella prassi, per molti reati – ivi compresi quelli edilizi – la polizia giudiziaria provvede direttamente alla ricerca e all'assicurazione delle fonti di prova, delle cose e tracce del reato, notiziando il pubblico ministero solamente con la comunicazione della notizia di reato. E anche laddove questa sia già stata inoltrata alla Procura, non è detto che il pubblico ministero intervenga immediatamente impartendo deleghe o direttive. Diviene, quindi, pressoché obbligata l'attività di accertamento e i rilievi in quanto:

- di norma il pubblico ministero non ha ancora assunto la direzione delle indagini o non è intervenuto;
- trattasi di attività mediante la quale si assicurano elementi *‘probatori’* indispensabili, *“fotografando”* la situazione esistente al momento dell'accertamento;
- le cose e i luoghi sono suscettibili di alterazione, soprattutto per condotte attive degli interessati.

Ne discende che, anche in presenza di soli indizi di reato (che impongono, come noto, ex art. 220 att. c.p.p. il passaggio dall'eventuale attività amministrativa di vigilanza in atto a quella di polizia giudiziaria) l'operatore procederà agli accertamenti e rilievi di cui all'art. 354 c.p.p. che – rispetto a quelli di carattere amministrativo²⁹ - sono, tra l'altro, presidiati dalle garanzie difensive previste all'art. 356 c.p.p. e 114 att. c.p.p.

Ma in che cosa consistono gli accertamenti e i rilievi?

²⁶ Per C. CESARI, *L'irripetibilità*, cit., pagg. 89 e G. FRIGO, *sub art. 431*, cit. è tale l'ispezione compiuta su un oggetto sottoposto ad un processo modificativo.

²⁷ Tra le altre Cass., sez. III, 11.1.2005 n. 5468 che li qualifica 'ontologicamente irripetibili' sul presupposto della possibilità di modificazione – o scomparsa – delle cose o situazioni che ne sono l'oggetto; Cass., sez. I 10.11.2003 n. 4178 che con riferimento ai verbali di sopralluogo con riprese fotografiche riproducenti persone o fatti in situazioni soggette a mutamento afferma che l'irripetibilità discende "dall'impossibilità di riprodurre al dibattimento la situazione percepita e rappresentata in un determinato e non rinnovabile contesto spaziale e temporale", analogamente Cass., sez. V, 17.06.2004 n. 33893; Cass., sez. I, 26.6.1998, Cappellini; Cass., sez. I, 13 .12.1993, Costantini; Cass., sez. I, 28.12.1993, Mazzotta, qualifica come irripetibile il verbale di sopralluogo nel quale si descrive una situazione soggetta a modifiche, quale quella di una sede stradale occlusa. SS.UU. 28.3.06 n. 26795 afferma l'irripetibilità delle "...videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa...". V anche Circolare 19.3.2007, *Direttive*, cit. In dottrina, tra gli altri, G. DI CHIARA, *Le conclusioni dell'udienza preliminare ed il sistema del doppio fascicolo*, in AA.VV., *Indagini preliminari ed instaurazione del processo - Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. Chiavario ed E. Marzaduri, Torino, 1999, pag. 578 considera gli accertamenti urgenti e rilievi atti intrinsecamente irripetibili.

²⁸ In tal senso le perquisizioni che se difficilmente possono essere effettuate di iniziativa (mancando, di norma, gli specifici presupposti di cui all'art. 352 c.p.p.), più di frequente possono essere disposte dall'A.G. come nelle ipotesi di rintraccio di fatture per la determinazione dell'epoca dell'abuso o di atti falsi posti in essere dai professionisti. Si pensi ancora alle intercettazioni disposte dall'A.G. per le ipotesi di corruzione ecc.

²⁹ Si considerino al riguardo le attività ispettive, i rilievi descrittivi e fotografici di cui all'art. 13 L. 689/81.

Anche sulla scorta delle concrete attività investigative riconducibili alla fattispecie in esame pare potersi affermare che il termine accertamenti denota un'attività di tipo ispettivo caratterizzata, in quanto tale, dall'osservazione e percezione sensoriale delle cose e luoghi che ne sono oggetto, o più precisamente delle *tracce e degli altri effetti materiali del reato*.

I rilievi possono, invece, qualificarsi come modalità particolare di accertamento consistente nell'acquisizione e raccolta di dati che può essere effettuata anche con l'ausilio di appositi strumenti tecnici quali apparecchiature fotografiche, video ecc.

Nella categoria generale dei rilievi si può ulteriormente distinguere (prendendo anche a riferimento il dato testuale dell'art. 244 c.p.p.) in "segnaletici"³⁰ (che però qui non interessano), "fotografici", "descrittivi" – ovvero volti a rappresentare a mezzo scritto o disegno un luogo od una cosa - cui si possono aggiungere – laddove non si vogliano ricomprendere tra i descrittivi – quelli "planimetrici" che consistono nella rappresentazione grafica di un luogo, ridotto in adeguata scala.

Quindi, nella pratica, in presenza di indizi e a maggior ragione laddove si ritenga effettivamente realizzato un illecito penale, la polizia giudiziaria dovrà procedere all'osservazione, constatazione e descrizione dei luoghi, delle cose, tracce ed effetti materiali del reato, rappresentando fedelmente, compiutamente ed oggettivamente lo stato delle opere e dell'area interessata.

Inoltre, in considerazione dell'idoneità rappresentativa e assolutamente oggettiva di alcune tipologie di rilievi, sembra indispensabile affiancare all'attività di osservazione – e descrizione – quella di rilevazione fotografica (e/o videoriprese) che – previa formazione di apposito fascicolo³¹ - andrà allegata al verbale di cui costituisce parte integrante. In tal senso è opportuno inserire specifica indicazione nel verbale.

Nessun dubbio sul fatto che, laddove per procedere ai rilievi risultino necessarie particolari competenze tecniche, ci si possa avvalere di **persone idonee** ex art. 348 c. 4 c.p.p. o "ausiliari di p.g." che, secondo quanto espressamente disposto, "*non possono rifiutare la propria opera*".

Nel concetto si possono, ad esempio, ricomprendere fotografi, rilevatori - quale ad. es. personale dell'ufficio tecnico che provvede alle misurazioni con strumentazioni laser, o che rappresenta lo stato dei luoghi mediante planimetria ecc.

Al riguardo è opportuno evidenziare che il codice non dice alcunché in ordine ai criteri di scelta delle persone idonee, che, quindi, sono interamente rimessi alla valutazione della polizia giudiziaria in relazione alle particolari esigenze - anche tecniche - del caso concreto.

Nulla è, inoltre, prescritto circa la forma della loro nomina. Il silenzio sul punto fa sì che nessun tipo di invalidità possa esser ravvisata nella mancanza di forma scritta³². Ciononostante motivi di opportunità suggeriscono di documentare per iscritto tale attività, "consacrandola" così in un supporto idoneo a costituire presupposto oggettivo rispetto ad alcune circostanze e situazioni. Basti pensare all'ipotesi dell'eventuale rifiuto allo svolgimento dell'attività richiesta che configura illecito penalmente rilevante³³ e che presuppone, appunto, la nomina (che, tra l'altro, secondo alcuni fa acquisire la qualifica di pubblici ufficiali³⁴). O al fatto che la persona idonea – che concorre all'esercizio dell'azione giudiziaria – è tenuta a mantenere il segreto in ordine a quanto effettuato, con quel che ne può conseguire, anche in tale ipotesi, in termini di eventuali violazioni³⁵. Evidente, in tutti questi casi, l'utilità di un atto scritto al quale far risalire oggettivamente e chiaramente la nomina del soggetto ad ausiliario di polizia giudiziaria.

³⁰ Inerenti ai dati che caratterizzano una persona a mezzo della descrizione, la fotografia, il rilevamento delle impronte digitali e l'antropometria.

³¹ Con le fotografie realizzate occorre formare un fascicolo fotografico, numerare ogni foto e inserirvi a fianco una legenda. Laddove ritenuto opportuno indicare, infine, su pianta rappresentativa dei luoghi il punto da cui si è fatta la foto e l'area oggetto della stessa usando simboli quali <.

³² In tal senso Cass., sez. III 27.3.98 n. 3840.

³³ Ipotizzabile la violazione all'art. 650 c.p. Peraltro autorevole dottrina (verosimilmente presupponendo già assunta la qualifica di pubblico ufficiale) vi ravvisa l'ipotesi di cui all'art. 328 c.p. (Rifiuto di atti di ufficio. Omissione). Così D'Ambrosio –P.L. Vigna, *La pratica* cit., pag. 75.

³⁴ V. Cass., sez. VI, 5.12.1995 n. 2675.

³⁵ Sanzionato ex art. 326 c.p. secondo L. D'Ambrosio –P.L. Vigna, *La pratica* cit., pag. 75. Si consideri, però, al riguardo anche il più recente art. 379 bis c.p. che, in quanto reato comune, punisce "*chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per aver partecipato o assistito ad un atto del procedimento.*"

Tornando all'attività di accertamento e rilievo occorre constatare che non di rado l'attività in questione deve essere espletata presso luoghi qualificabili come "domicilio" o comunque aree private non liberamente accessibili. In tali ipotesi, laddove manchi la collaborazione degli interessati, pare opportuno rivolgersi al pubblico ministero che potrà – previa valutazione del caso specifico - decidere l'emissione di un decreto di ispezione che consenta l'esercizio dell'attività in termini coattivi³⁶.

Con riguardo, infine, alle garanzie difensive che presidiano l'attività in interesse, occorre rifarsi al disposto di cui agli artt. 114 disp. att. e 356 c.p.p.: obbligo di avvisare la persona sottoposta ad indagini (e non, quindi, altro soggetto) 'se presente' della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, e facoltà di quest'ultimo di assistere al compimento dell'atto senza, però, diritto di essere preventivamente avvisato.

All'eventuale richiesta dell'indagato di far intervenire il difensore non deve necessariamente corrispondere un'attesa da parte della polizia giudiziaria (non essendo ciò previsto da alcuna disposizione) che valuterà, quindi, l'opportunità di attendere l'arrivo.

Circa l'attività documentativa si è già accennato alla necessità della redazione del verbale da depositare ex art. 366 c.p.p.– entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto - nella segreteria del P.M., con facoltà per il difensore di esaminarlo e di estrarne copia³⁷.

Va, infine, evidenziato, quanto alla legittimazione soggettiva, che gli atti in discorso – che il codice riserva ai soli ufficiali di polizia giudiziaria – possono esser compiuti anche dagli agenti 'nei casi di particolare necessità e urgenza' (art. 113. att.); non sarà, quindi, sufficiente l'impossibilità dell'immediato intervento del pubblico ministero, necessitando, altresì, "la contestuale impossibilità del tempestivo intervento degli ufficiali di polizia giudiziaria: qui sta il senso della 'particolarità' dell'urgenza in esame"³⁸.

Il sequestro penale

Anche il sequestro penale è previsto all'art. 354 c. 2 c.p.p. che sul punto, riferendosi agli Ufficiali di polizia giudiziaria, si limita a sancire "*se del caso sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti*"³⁹.

L'adozione di questo istituto da parte della polizia giudiziaria è subordinata all'esistenza delle due condizioni sopra viste:

- il pericolo di mutamento della situazione di fatto e
- l'impossibilità di un tempestivo intervento dell'organo dell'accusa, o il non avere quest'ultimo ancora assunto la direzione delle indagini⁴⁰.

In breve, anche il sequestro fa parte delle molteplici attività dirette ad assicurare la conservazione delle cose e tracce del reato contro il rischio di dispersione e alterazione.

Ma ciò non basta. Il sequestro penale, infatti, è lo strumento attraverso il quale si acquisisce, a fini probatori, una cosa per il procedimento penale, togliendola alla disponibilità del proprietario, possessore o detentore.

Con specifico riferimento ai reati edilizi, le Sezioni Unite della Suprema Corte già sotto la vigenza del codice di rito abrogato ribadirono incidentalmente l'ammissibilità del sequestro penale delle

³⁶ Sul punto v. anche la Circolare 19.3.2007, *Direttive*, cit.

³⁷ Ritengono inapplicabile la procedura del deposito agli atti di polizia giudiziaria Cass. sez. 4, Sentenza n. 26738 del 07/02/2006; Cass., Sez. IV, 11.03.2004 n. 21738; Cass., sez. IV, 17.12.2003 n. 18610.

³⁸ G. BELLANTONI, *Urgenza e perquisizioni*, in *Ind. pen.*, 1991, pag. 314; nello stesso senso A. SCAGLIONE, *L'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria*, Torino, 2000, pagg. 122 e s..

³⁹ Ex art. 253 c. 2 " *Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo*". Nessuna definizione codicistica è fornita con riguardo alle cose pertinenti al reato espressione con la quale si può intendere qualunque cosa che sia in relazione anche indiretta con lo stesso.

⁴⁰ Sul punto SS.UU., 18 giugno 1991, Racc. Qu. Quanto alla formula "*se del caso*", secondo alcuni rimarcherebbe la limitazione del potere di sequestro della polizia giudiziaria che potrebbero intervenire solo come "extrema ratio di prudente conservazione" (A. MELCHIONDA, voce *Sequestro. IV. Sequestro per il procedimento penale*, in *Enc. dir.*, XLII, 1990, pag. 152). Per altri sarebbe, invece, espressione dell'ampia discrezionalità dell'organo, il cui intervento rimane, comunque, legittimato dalle esigenze probatorie esistenti nel caso di specie (E. T. DI PALMA, nota a Cass., sez. I, 28 gennaio 1994, Baglio, in *Cass. pen.*, 1995, pag. 2218.).

opere edilizie abusive “nei limiti delle esigenze istruttorie per l'accertamento dei fatti e l'assunzione delle prove”⁴¹ rimarcando la strumentalità dell'atto alla finalità probatoria⁴².

L'attività va documentata con verbale (di cui va consegnata copia alla *persona cui le cose sono state sequestrate* – art. 355 c.p.p.) in cui la polizia giudiziaria deve riportare - oltre al luogo e data dell'atto - una compiuta descrizione del bene, il numero e la qualità dei sigilli apposti, le sottoscrizioni degli intervenuti, l'indicazione che copia del medesimo è stata consegnata alla persona cui le cose sono state sottratte, l'avviso alla persona sottoposta ad indagini, se presente, che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e di farlo presenziare⁴³ - il motivo dell'adozione del provvedimento; dovrà, quindi, esporre, anche succintamente, le ragioni per le quali si è ritenuto di operare il sequestro (su cui si fonda il pericolo di modificazione della cosa e la necessità conservativa), e delineare il reato nelle sue linee essenziali ecc. Ciò consente al pubblico ministero di verificare l'esistenza dei presupposti di legge ai fini della convalida che deve avvenire entro 48 ore dalla ricezione del verbale della polizia giudiziaria che, a sua volta, deve inoltrarlo (o meglio consentirne la ricezione) al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è avvenuto entro 48 ore dal compimento dell'atto (art. 355 c.p.p.).

Quanto al tempo in cui il sequestro può dirsi eseguito - e dal quale decorre il termine per l'inoltro del verbale - questo va individuato al momento dell'apposizione del vincolo⁴⁴, cui deve affiancarsi la contestuale redazione del verbale – salve le inderogabili esigenze ex art. 373 c.p.p. che consentono che l'attività documentativa segua immediatamente quella di sequestro. Il superamento del termine indicato così come la mancanza dei presupposti comportano la caducazione dell'atto⁴⁵ e l'impossibilità del pubblico ministero di convalidarlo, fermo restando, peraltro, il suo autonomo potere di sequestro.

Con riferimento alle garanzie difensive che presidiano il sequestro, queste non si discostano da quanto detto in merito agli accertamenti e rilievi. Ancora una volta, quindi, la polizia giudiziaria è tenuta a dare avviso alla (sola) persona sottoposta ad indagini – se presente – della facoltà di farsi assistere da un difensore che non sta alla polizia giudiziaria nominare. Anche in tale ipotesi, all'eventuale nomina del difensore e successiva richiesta di intervento, non corrisponde alcun obbligo di attesa per la polizia giudiziaria, che può, quindi, valutarne l'opportunità in relazione alle condizioni concrete.

Analoghe a quanto detto con riferimento agli accertamenti e rilievi, le osservazioni circa i soggetti in capo ai quali si radica la competenza all'effettuazione dell'atto, che sono individuati negli ufficiali di polizia giudiziaria. Anche in questo caso, peraltro, la particolare necessità ed urgenza di cui all'art. 113 att. facoltizza al sequestro anche gli agenti.

Circa l'oggetto del sequestro penale questo va individuato negli immobili abusivamente realizzati o sui quali è stato effettuato l'intervento illegittimo.

L'atto potrà, peraltro, riguardare l'area sulla quale l'immobile insiste nonché “gli attrezzi rinvenuti in un cantiere edile (che) ai fini della configurabilità del reato di costruzione abusiva potrebbero non

⁴¹ Cass. SS.UU. 30.4.83.

⁴² Al riguardo v. tra le altre SS.UU., 18 giugno 1991, che ribadisce che non “può ritenersi che il corpo del reato sia sempre necessario per l'accertamento dei fatti, e che quindi in ogni caso debba formare oggetto di sequestro probatorio, sia perché nella realtà così non è ... sia perché lo stesso legislatore mostra di ritenere imprescindibile il nesso tra la misura e le esigenze probatorie imponendo la restituzione delle cose 'quando non è necessario mantenere il sequestro ai fini di prova”.

⁴³ Si vedano al riguardo gli artt. 355 c.p.p., 81 att. c.p.p.. Quanto alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 110 c.p.p. consiste nella “...scrittura di propria mano, in fondo al foglio, del nome e cognome...”. Quindi “non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura” e “ se chi deve firmare non è in grado di scrivere (o non vuole – art. 137 c.p.p.) il p.u. accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fondo all'atto”.

⁴⁴ Così, tra le altre Cass., sez. VI, sent. n. 1651 del 27.05.1997.

⁴⁵ Tra le altre Cass., sez. III, 01.12.1995 n. 3572 secondo cui “La mancata trasmissione al P.M., nel termine di cui all'art. 355 c.p.p., del verbale di sequestro probatorio effettuato di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria ovvero la mancata convalida del sequestro stesso, ad opera del p.m., negli stessi termini, comporta, ..., la perdita di efficacia della misura e l'obbligo di restituzione del bene, sempre che il p.m. non provveda ad apporre un nuovo vincolo sulla cosa con autonomo provvedimento.” Circa l'inefficacia della convalida intervenuta oltre le 48 ore v. Cass., sez. III, 11.12.2002. n. 4068 e Cass. Sez. III, 26.09.2000 n. 2939. *Contra*, tra le altre, Cass., Sez. I, 28.5.92 n. 2495 secondo cui “In caso di sequestro operato dalla p.g. ai sensi dell'art. 354 c.p.p., mentre la completa omissione del provvedimento di convalida provoca la caducazione della misura, l'emissione del provvedimento di convalida intervenuto oltre le 48 ore previste dalla legge rappresenta una mera irregolarità cui non segue una sanzione processuale.” Analogamente Cass., sez. I, 31.5.93 n. 2589.

qualificarsi come corpo del reato potendo essere utilizzati in altri luoghi e in altri modi ed essere occasione di lavoro per l'esecuzione di opere edilizie legittimamente assentite, ma costituiscono cose pertinenti a reato e come tali suscettibili di sequestro tutte le volte in cui esistano concrete esigenze probatorie, che possono essere le più svariate...⁴⁶

Custodia del bene e profili problematici

E' evidente che in campo edilizio i beni sequestrati - essendo costituiti da immobili quali aree, edifici, cantieri - non potranno essere affidati in custodia alla segreteria o cancelleria dell'A.G. Secondo quanto disposto dall'art. 259 c.p.p., andrà individuata una diversa modalità che, di norma, consiste nella nomina di un custode cui affidare le cose, che potrà essere (oltre a chi ha provveduto al sequestro ex art. 81 att. c.p.p.) anche lo stesso proprietario o locatario dell'immobile ancorchè indagato, ovvero l'esecutore dei lavori ecc. purchè si tratti di persona idonea ex art. 120 c.p.p.

“All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia” (art. 259 c.p.p.)

Tali incumbenti devono essere indicati nel verbale che, quindi, oltre a quanto sopra detto dovrà contenere:

- la nomina del custode - con indicazione delle sue complete generalità;
- l'avvertimento che lo stesso ha l'obbligo di conservare e presentare le cose ad ogni richiesta dell'A.G., nonché delle pene previste per chi trasgredisce ai doveri della custodia⁴⁷;
- la dichiarazione del custode che assume gli obblighi di legge e la sua sottoscrizione⁴⁸.

E se il custode non volesse assumere gli obblighi e/o dichiarasse espressamente di non accettare l'ufficio?

Al riguardo l'ultimo periodo dell'art. 81 att. c.p.p. sancisce che “l'inosservanza di queste formalità non esime il custode, che *abbia assunto l'ufficio*, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità (disciplinare) e penale.”

Se ne potrebbe dedurre che solo il custode che abbia, comunque, di fatto assunto l'ufficio pur in assenza di una formale dichiarazione in tal senso o della sua sottoscrizione nel verbale, è tenuto adempiere ai doveri della custodia.

La giurisprudenza però, ha affermato la non necessità che “*il provvedimento di nomina sia accettato, trattandosi di un munus publicum obbligatorio, che non può essere rifiutato (366 c.p.p) tanto che l'illiceità del rifiuto comporta simmetricamente la non necessità dell'accettazione. Il tutto secondo quanto risulta dall'art. 81 att. c.p.p. per il quale l'inosservanza delle formalità di dichiarazione di assumere gli obblighi di legge e la mancata sottoscrizione del verbale non esimono lo stesso dall'adempimento dei suoi doveri. Ne consegue che il soggetto nominato custode rimane investito della relativa funzione per il solo fatto della nomina, portata debitamente a sua conoscenza*”⁴⁹.

⁴⁶ Cass., sez. III, 25.2.95 n. 105 che evidenzia altresì l'obbligo di restituzione delle cose sulle quali non serve più mantenere il sequestro a fini probatori.

Sull'argomento si segnala anche Cass., sez. III, 14.12.2005 n. 10330 che, con riferimento ad alcuni escavatori, ha escluso la legittimità del sequestro preventivo laddove detti beni non si trovino in una necessaria e duratura correlazione con la commissione del reato di costruzione abusiva, tale da fare ritenere probabile la reiterazione della condotta in caso di libera disponibilità degli stessi, atteso che non è sufficiente che essi siano stati occasionalmente utilizzati per porre in essere il fatto illecito.

⁴⁷ V. sul punto - oltre all'art. 259 c.p.p. - gli artt. 334 c.p. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa), 335 c.p. (violazione colposa dei doveri di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa), 349 c.p. (violazione di sigilli).

⁴⁸ v. art. 81 att. c.p.p. comma 3 : “Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall'art. 259 c.p.p. comma 1 secondo periodo del codice, può essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro. Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L'inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale.”

⁴⁹ Cass., sez. III, 6.3.2003 n. 19643 e più recentemente Cass., sez. III, 26.10.2007 n. 1813.

Quindi: l'incarico attribuito non può esser rifiutato; il suo rifiuto è illecito; il soggetto che è stato nominato custode è tenuto ai relativi obblighi anche in assenza di una dichiarazione di accettazione. Di fronte all'eventuale rifiuto sembra, pertanto, opportuno ribadire al soggetto che lo stesso è comunque tenuto ai doveri conseguenti la nomina e far menzione nel verbale dell'avviso dato.

V'è però da notare che il rifiuto all'assunzione dell'ufficio è espressamente punito ex art. 366 c.p. solo nel caso di conferimento da parte dell'A.G.: rimangono, quindi, escluse le ipotesi in cui la nomina sia effettuata dalla polizia giudiziaria di iniziativa⁵⁰.

In mancanza di indicazioni giurisprudenziali al riguardo, sembrano potersi ipotizzare due strade alternativamente percorribili:

- ritenere l'ipotesi riconducibile all'art. 650 c.p. che, però, richiede *l'inosservanza* di un provvedimento dato dall'Autorità, concetto che dovrebbe, quindi, ricomprendere anche il *mero rifiuto* non seguito da altre azioni od omissioni;
- ritenere il rifiuto di per sé penalmente irrilevante (salva, peraltro, la punibilità dei comportamenti attivi od omissivi eventualmente conseguenti che costituiscono violazione dolosa o colposa degli obblighi di custodia).

Né d'altra parte la polizia giudiziaria è nuova a simili acrobazie. Ad analoghe conclusioni si è giunti, difatti, a fronte delle false dichiarazioni rese durante le indagini dalla persona informata dei fatti: penalmente sanzionate se rese al pubblico ministero (art. 371 bis c.p.) o al difensore in sede di indagini difensive (art. 371 ter), non configuranti autonomo reato se rese alla polizia giudiziaria, salve le ipotesi di commissione di altri delitti quali, ad esempio, il favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p..

Da un punto di vista operativo si ritiene che la polizia giudiziaria debba avvisare mediante informativa scritta il pubblico ministero circa il rifiuto opposto dal soggetto nominato custode, fornendo così gli elementi utili per eventuali adempimenti e/o provvedimenti che lo stesso riterrà di adottare.

Circa la conservazione del bene, i sigilli e la liberazione dell'immobile

Nulla dice il codice in ordine alla consistenza dei sigilli.

Chiarito che "il sigillo ... è mero strumento simbolico attraverso cui si manifesta la volontà dello Stato diretta ad assicurare beni mobili o immobili contro ogni attività di disposizione o di manomissione"⁵¹, si può dire, da un lato, che nessuna forma di invalidità discende dalla mancata apposizione dei sigilli⁵², dall'altro, che qualunque cosa può assurgere a sigillo, purché idonea allo scopo.

Con riguardo ai beni immobili – per definizione amovibili – diviene quantomeno opportuno che le cautele adottate per la conservazione del bene limitino quanto più possibile l'accesso allo stesso e tale finalità può essere raggiunta anche a mezzo dei sigilli: tali, ad esempio, cartelli cartacei indicativi del sequestro attaccati tra le aperture (porte/finestre) ed il muro contiguo in modo che l'accesso comporti la rottura del sigillo.

⁵⁰ Così Cass., sez. VI, 28.1.2003 n. 7762; analogamente Cass., sez. III, 15.10.97 n. 9750, la quale esclude la configurazione del reato di cui all'art. 366 c.p. anche per l'ipotesi in cui la polizia giudiziaria operi su delega dell'A.G. vista la "diversa qualità soggettiva del soggetto delegante rispetto a quello delegato".

⁵¹ *Rel. prog. prel.*, in *Lex, Legislazione Italiana. Le relazioni al codice di procedura penale ed alle leggi ad esso collegate*, Torino, 1988, pagg. 456 s. secondo cui "il sigillo non è il mezzo con il quale si assicura materialmente la intangibilità della cosa, ma è mero strumento simbolico attraverso cui si manifesta la volontà dello Stato diretta ad assicurare beni mobili o immobili contro ogni attività di disposizione o di manomissione".

⁵² Così Cass., sez. IV, 29.10.1992 n. 3655; Cass., sez. I 12.2.1997 n. 2967 che escludono che la mancata apposizione dei sigilli dia luogo a nullità e affermano, comunque, la possibilità di una apposizione successiva all'apprensione quando la polizia giudiziaria debba esaminare il reperto o sia a ciò autorizzata. Cass., sez. VI, 14.3.95 n. 6166 afferma la possibilità di deroga (per ragioni di impossibilità od opportunità) delle modalità di custodia indicate agli articoli 259 e 260 c.p.p. che "non sono astrattamente contestabili, tranne che dalle modalità di custodia vogliono dedursi inconvenienti sostanziali inerenti a concrete ipotesi di alterazione, modificazione o sostituzione dei reperti".

E' però chiaro che, soprattutto con riguardo agli immobili in costruzione, tali soluzioni sono impraticabili. Andranno, quindi, ricercate altre misure, che potranno consistere – oltre che nell'apposizione di cartelli su paletti infissi nel terreno o sulla rete di recinzione del cantiere (dopo averli, magari, inseriti in apposito inserto plastico che ne consenta il mantenimento dell'integrità dagli agenti atmosferici) – nella sistemazione di fettuccia bianco-rossa, rete da cantiere, travi ivi presenti in modo da "recintare" e impedire – o almeno ostacolare - l'accesso al bene.

Questo, inoltre – essendo da quel momento a disposizione dell'A.G. – dovrà essere sgombrato da persone e – salvo se non diversamente stabilito dall'A.G. con espresso provvedimento – non potrà essere utilizzato da alcuno.

Ne discende che non è consentito far rimanere all'interno dell'immobile sequestrato persone - ancorché custodi - che lo utilizzino.

Il sequestro preventivo

Più frequentemente il sequestro operato dalla polizia giudiziaria non ha finalità probatorie ma cautelari: non serve, cioè, alla prova del fatto reato ma ad impedire che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di ulteriori reati. L'istituto a ciò preposto è, appunto, il sequestro preventivo previsto dall'art. 321 c.p.p.

Trattasi di una misura cautelare reale che trova la sua *ratio* nell'esigenza di tutela anticipata in considerazione della rilevanza del bene giuridico protetto che, per quanto attiene ai reati edilizi, va individuato nella salvaguardia del territorio.

Originariamente la competenza alla sua adozione era prevista solo in capo al Giudice; la riforma operata dal D.lvo 12 del 14.1.1991 la estese sia al pubblico ministero – che deve, comunque, richiedere la successiva convalida e l'emissione del decreto al Giudice – sia alla polizia giudiziaria.

Costituiscono presupposti per l'adozione del sequestro preventivo da parte della polizia giudiziaria:

- il *fumus delicti*: la sussistenza di elementi che rendono ipotizzabile la commissione di un reato⁵³, anche se per il momento non sussistono indizi di colpevolezza nei confronti di una persona determinata⁵⁴;
- il *periculum* che la disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati;
- che si tratti di cosa pertinente al reato, o corpo del reato⁵⁵;
- che il pubblico ministero non sia intervenuto e l'urgenza sia tale da non consentire di attendere il provvedimento dell'A.G.

L'adozione del sequestro preventivo di iniziativa ad opera della polizia giudiziaria dovrebbe essere, quindi, residuale, volta a "tamponare" situazioni di assoluta urgenza. Di norma, infatti, la polizia giudiziaria potrà notificare il pubblico ministero e rimettere allo stesso la valutazione circa l'emissione di un decreto di sequestro preventivo o, in via alternativa, la richiesta al G.i.p. di emissione del provvedimento. Ovvio che a tal fine la polizia giudiziaria dovrà inoltrare una pur succinta comunicazione di notizia di reato contenente tutti gli elementi necessari alla valutazione in discorso e – soprattutto - assicurarsi che la medesima sia ricevuta prontamente dal pubblico

⁵³ "L'esistenza di un fatto di reato costituisce... il primo dei presupposti legittimanti la misura in questione; può non essere ancora definita la qualificazione giuridica del fatto stesso, possono non essere ancora identificati in tutto o in parte gli autori, ma che storicamente si sia verificato un fatto avente i connotati dell'illecito penale e sul quale si indaga è imprescindibile" Cass., 6.8.92, Liotto.

⁵⁴ V. sul punto tra le altre Cass., sez. III, 27.9.04 n. 37992.

⁵⁵ L'art. 321 c.p.p. richiama espressamente solo le cose pertinenti a reato ma la giurisprudenza ne estende l'applicazione anche al corpo del reato. Sul punto, v. tra le altre, Cass., sez. III, 11.4.95 n. 1236 che fa rientrare nella nozione di cose pertinenti al reato anche il corpo del reato, essendovi tra i due concetti un rapporto di *species* a *genus*. Diversamente "non si capirebbe...perché non si potrebbe sequestrare l'immobile abusivo per impedire il proseguimento dei lavori (l'immobile costituisce corpo del reato ma non è confiscabile a causa dei concorrenti poteri riservati alla legislazione all'autorità amministrativa). In quest'ultimo caso si verificherebbe una situazione singolare: sarebbe possibile un'attività preventiva attraverso il sequestro dei macchinari utilizzati per la costruzione (che rientrano tra i beni pertinenti al reato) e non anche attraverso il più semplice ed efficace sequestro dell'immobile abusivo." Lattanzi, *Brevi considerazioni sul sequestro del corpo del reato*, in Cass. Pen. 1991 pag. 759.

ministero⁵⁶. Diversamente, infatti, la notizia di reato verrà sì ricevuta immediatamente dall'apposito ufficio, ma assegnata al pubblico ministero "in via ordinaria" il che vuol dire dopo qualche giorno: lasso temporale spesso sufficiente a pregiudicare gli interessi che il sequestro preventivo dovrebbe, appunto, prevenire.

La terminologia utilizzata dal legislatore - che legittima la polizia giudiziaria a provvedere di iniziativa "prima dell'intervento del pubblico ministero" - sembrerebbe escludere la possibilità di operare il sequestro laddove il pubblico ministero sia "già intervenuto": abbia, cioè, impartito deleghe o direttive a seguito della ricezione della notizia di reato. La giurisprudenza, peraltro, ha escluso una interpretazione così restrittiva ritenendo legittimo l'intervento della polizia giudiziaria "*... in tutti quei casi in cui, per la situazione di urgenza, non è possibile attendere il provvedimento del pubblico ministero....; tale situazione di urgenza, peraltro, può verificarsi sia nelle ipotesi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria agiscano di loro iniziativa, sia in quelle in cui operino eseguendo un compito loro affidato dall'autorità giudiziaria: è ben possibile, infatti, anche in quest'ultimo caso, che detti ufficiali si trovino a dover fronteggiare una situazione imprevista, in cui vi è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati, e che non sia possibile attendere nel frattempo il provvedimento del magistrato.*"⁵⁷

Occorre rammentare che la competenza è prevista per il solo ufficiale di polizia giudiziaria senza possibilità di deroga alcuna. La mancanza di legittimazione in capo agli agenti non può non suscitare perplessità soprattutto se si consideri che la "situazione di urgenza" che legittima la polizia giudiziaria all'adozione della misura, con riferimento alle perquisizioni, sequestri, e accertamenti urgenti costituisce proprio la ragione della facoltà di intervento degli agenti. Peraltro, l'espresso richiamo ai soli ufficiali di polizia giudiziaria operato dal comma 3 bis dell'art. 321 e l'assenza di una disposizione analoga all'art. 113 att. c.p.p. non consente una diversa interpretazione.

Eseguito il sequestro preventivo la polizia giudiziaria inoltra, entro le 48 ore successive, il relativo verbale - espressamente richiamato quale forma documentativa dallo stesso art. 321 c. 3bis - al pubblico ministero del luogo in cui è avvenuto il sequestro.

Segue un doppio controllo:

- da parte del pubblico ministero (che, se ritiene non sussistere i presupposti della misura, dispone l'immediata restituzione del bene);
- e, in successione, da parte del g.i.p. cui il pubblico ministero (entro le 48 ore dalla ricezione del verbale) ritenendo legittimo l'operato della polizia giudiziaria, lo fa proprio chiedendone la convalida e l'emissione del relativo decreto.

Nulla è disposto circa eventuali garanzie difensive. Al riguardo la polizia giudiziaria applicherà, in via analogica quanto previsto per il sequestro penale, cui si rinvia. Del pari per quanto concerne l'indicazione nel verbale del motivo del sequestro e la consegna di copia dello stesso alla persona cui le cose sono state sottratte, espressamente previsti dall'art. 355 c.p.p. per l'ipotesi di sequestro penale ma non per il sequestro preventivo. Singolare al riguardo, la scelta del legislatore che tace sulle circostanze appena citate - che non sono certo di secondaria importanza - e rinvia, invece, espressamente con l'art. 104 att. c.p.p. alle disposizioni relative al contenuto del verbale, alla custodia ecc.

Quanto alle ipotesi di adozione del sequestro preventivo, la situazione ideale è certamente il reato permanente ovvero quello in cui si protrae il danno o il pericolo per la condotta volontaria del reo e in cui la misura 'interrompe' la prosecuzione del reato togliendo la disponibilità della cosa ed impedendo, appunto, che il reato sia portato a conseguenze ulteriori⁵⁸.

⁵⁶ A tale scopo risulta utile evidenziare materialmente sul frontespizio della c.n.r. l'esigenza della immediata valutazione del P.M. in ordine all'adozione del sequestro preventivo, adottando formule che possono essere concordate direttamente con la Procura del riferimento.

⁵⁷ Cass., Sez. II, 05.07.1995 n. 3460.

⁵⁸ Utile sull'argomento, Cass., sez. III, 27.5.2004 n. 28930 che distingue il concetto di mancata ultimazione dell'opera, significativo ai fini della determinazione della permanenza del reato edilizio, ravvisabile nelle ipotesi "in cui non risulti dimostrata la definitiva interruzione dei lavori, per abbandono degli stessi" dalle situazioni di "attività edificatoria in atto, stante l'assoluta irrilevanza di una sospensione temporanea dell'attività medesima.."

La giurisprudenza ha da sempre affermato che il reato di costruzione edilizia in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, l'intervento alterativo del vincolo paesaggistico come anche il reato di lottizzazione abusiva, hanno natura permanente e la permanenza cessa o con l'ultimazione complessiva dell'opera – compresi i lavori di rifinitura – o con la totale sospensione dei lavori (sia essa volontaria o indotta come nel caso di adozione di un provvedimento autoritativo quale il sequestro⁵⁹).

Ne consegue che in presenza di un immobile abusivo non ultimato il sequestro preventivo trova agevolmente quale presupposto la necessità di impedire che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze di quello stesso reato: che la costruzione abusiva venga, cioè, proseguita⁶⁰.

E nel caso di immobile già ultimato?

In passato, quando l'ipotesi di cui all'art. 221 T.U.L.S. (RD 1265/34) era sanzionata penalmente, il sequestro preventivo dell'immobile ultimato poteva essere – e veniva – ancorato anche al “pericolo che la libera disponibilità dell'edificio potesse agevolare la commissione di altri reati”, quale, appunto, la mancanza dell'autorizzazione preventiva all'abitabilità del medesimo, che conseguiva, logicamente, all'illecito urbanistico⁶¹. La depenalizzazione della fattispecie ad opera dell'art. 70 lett. b) D.lgs 507/99 mise in crisi tale soluzione.

Parte della giurisprudenza – stabilendo una stretta correlazione tra cessazione della permanenza e limite massimo di mantenimento del sequestro preventivo – ha da sempre negato la sequestrabilità dell'opera finita⁶².

Maggioritario l'orientamento che, invece, ha sostenuto l'adozione della misura, ritenendola finalizzata non soltanto ad interrompere la permanenza del reato ma anche ad “impedire ulteriori conseguenze offensive” e, quindi, anche a reato già consumato⁶³. In tal senso si è affermato che la libera disponibilità dell'immobile terminato può aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso illecito urbanistico dato che l'opera illecitamente eseguita può continuare a proiettare le sue conseguenze negative sul regolare assetto del territorio e perpetuare l'offesa al bene giuridico tutelato. In alcune pronunce si è individuato l'aggravamento del carico urbanistico quale specifica esigenza cautelare legittimante l'adozione della misura. Per evitare che tale presupposto venisse svuotato di contenuto, si è evidenziato che il pericolo di aggravamento delle conseguenze deve

⁵⁹ Tra le altre SS.UU. 27.2.2002; Cass., 12.6.81 che nel concetto di lavori di rifinitura rilevanti ai fini della cessazione della permanenza comprende anche quelli esterni quali “intonaci, gli infissi, muri di cinta e contenimento”; Cass., 13.3.81 secondo cui vi sono compresi anche le aperture, l'intonaco, gli impianti elettrici di riscaldamento, la tinteggiatura; Cass. Sez. III, 24.8.93 secondo cui al fine di stabilire quando cessa la permanenza occorre far riferimento “alla realizzazione totale dell'opera in ogni sua parte” e non, quindi, “alle sole parti dell'edificio completate”; Cass. Sez. I 28.1.1994 n. 581 secondo cui la mancanza d'intonaco in una costruzione destinata a civile abitazione non consente di ritenerla ultimata per gli ovvi requisiti di adeguamento a canoni di sanità abitativa che la stessa deve presentare ...mentre è ininfluente se l'edificio è destinato esclusivamente a magazzino. Con specifico riferimento al reato di lottizzazione abusiva v. Cass., sez. III 26.1.98 e 21.1.2002, che afferma che la permanenza cessa quando l'intero programma lottizzatorio viene attuato con la realizzazione dell'ultima opera (quindi, in ipotesi di lottizzazione negoziale occorre prendere a riferimento non la redazione degli atti diretti al frazionamento dell'immobile bensì l'ultima opera – ancorché di urbanizzazione – realizzata). V. anche Cass. sez. III, 6.5.1994 e 15.3.1998 che, partendo dall'affermazione che il sequestro interrompe la permanenza del reato, evidenziano che la prosecuzione dei lavori (sia dopo il sequestro, sia dopo il dissequestro) dà luogo a “nuova violazione della legge penale”, e quindi ad un “ulteriore reato autonomo”.

⁶⁰ Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che anche l'eventuale ordine di sospensione lavori impartito dall'A.C., non fa venir meno le esigenze cautelari che sono alla base del sequestro preventivo, trattandosi di provvedimento revocabile, a efficacia provvisoria e temporalmente delimitata, oltre che suscettibile di sospensione nella competente sede giurisdizionale. Così Cass., sez. III 20.3.96 n. 1340.

⁶¹ Tra le altre Cass., sez. III 18.7.96 n. 2676, Cass., sez. III, 3.11.94.

⁶² Così Cass. Sez. III, 29.4.91 Vieri, e Cass. Sez. I, 8.2.93 n. 501 per la quale nel caso in cui il reato sia già perfezionato non sarebbe ravvisabile l'attualità e concretezza del pericolo nascente dalla libera disponibilità del bene; Cass., sez. III, 6.8.01 n. 30503 secondo la quale, tra l'altro, l'eventuale lesione del regolare assetto del territorio è connaturata all'esistenza stessa del manufatto costruito abusivamente e non alla sua libera disponibilità.

⁶³ In tal senso, tra le altre, Cass. sez. II, 9.7.92 Spatari ed altro, Cass., sez. III, 15.2.2000 n. 735, Cass., sez. III, 8.7.99 n. 2530, Cass. sez. III, 23.2.95 n.562 secondo cui l'utilizzazione dell'immobile ultimato in spregio agli strumenti urbanistici, pur non aggiungendo nulla alla perfezione del reato, protrae e aggrava le lesioni dell'equilibrio urbanistico e del territorio, giustificando l'adozione e la conservazione del sequestro preventivo. Per le ipotesi di immobile abusivo già terminato, conseguente ad abuso di ufficio realizzato attraverso il rilascio di concessione edilizia illegittima v. Cass. sez. VI, 22.10.98 n. 3185.

esser connotato da concretezza e attualità⁶⁴: vi sia cioè, “fondata ragione di temere l'imminente e probabile verificarsi, ..” ribadendo, quindi, la necessità di un reale accertamento in tal senso da parte del giudice.

Il contrasto giurisprudenziale sopra visto è stato risolto dalle SS.UU. con sentenza 29.1.2003 n. 12878. Condividendo l'orientamento maggioritario, la Suprema Corte ha ribadito che le esigenze cautelari richieste dalla legge per il sequestro preventivo possono sussistere anche nel caso di edificio già terminato essendo la misura finalizzata non solo ad evitare la prosecuzione dello stesso reato urbanistico o la commissione di altri reati ma anche ad impedire la realizzazione di conseguenze antigiusuridiche ulteriori e diverse rispetto alla consumazione del reato.

Tale, ad esempio, secondo le SS.UU. *“l'implicazione proveniente dalla perpetrazione dell'illecito amministrativo ex art. 221 TULS non più inquadrato 'nell'agevolazione di commissione di altri reati' ma certamente costituente una situazione illecita ulteriore prodotta dalla condotta (la libera utilizzazione della cosa) che il provvedimento cautelare è finalizzato ad inibire”*.

Tale anche l'aggravamento del carico urbanistico sulle infrastrutture preesistenti da intendersi quale *“effetto che viene prodotto dall'insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero di persone insediate su di un determinato territorio”*.

Al riguardo le SS.UU. ribadiscono la necessità di una concreta determinazione da parte dell'A.G. circa *“il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale....”* *“...tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo”*, e del fatto che *“nell'ambito di siffatto accertamento possono venire in rilievo gli interventi di competenza della P.A. in relazione alla sanatoria di costruzioni edificate senza concessione urbanistica ma conformi agli strumenti urbanistici. ... il che potrebbe comportare il venir meno del periculum in mora (ed anche dell'ipotesi di reato prospettata) richiesti per l'emissione della misura preventiva....”*.

La necessità da parte dell'A.G. di effettuare le valutazioni sopra evidenziate non può non rimarcare l'opportunità che la polizia giudiziaria (anche laddove questa non ritenesse di provvedere al sequestro preventivo di iniziativa) verifichi e comunichi al pubblico ministero l'esistenza o la mancanza di una serie di circostanze rilevanti ai fini sopra esposti, tra le quali la presunta destinazione dell'immobile⁶⁵ e la sua consistenza⁶⁶, la conformità o meno dello stesso agli strumenti urbanistici e, quindi, la possibilità di usufruire di sanatoria ecc.

Quanto, infine, all'esistenza di una istanza volta ad ottenere il c.d. “condono edilizio”, secondo la giurisprudenza maggioritaria *“.... non impedisce l'adozione o la permanenza di un provvedimento di sequestro preventivo (o probatorio) sia perché detta misura ha lo scopo di lasciare inalterata la situazione e di impedire la prosecuzione dell'opera e la commissione di ulteriori reati, sia perché, ai fini dell'operatività della speciale causa estintiva, è necessario l'accertamento della ricorrenza di tutti i presupposti e requisiti cui essa è subordinata”*⁶⁷

Atti irripetibili delegati dall'A.G.

Anche l'A.G. – come ovvio – può intervenire emettendo provvedimenti che, normalmente, fa eseguire alla polizia giudiziaria.

⁶⁴ In tal senso v. anche SSUU 14.12.94. e Cass., sez. I, sent. 10.03.1995.

⁶⁵ Basti pensare alla diversa incidenza sul carico urbanistico di un immobile adibito a magazzino piuttosto che a civile abitazione o ad albergo.

⁶⁶ Si pensi all'ampiezza e numero dei lotti in cui il terreno è stato suddiviso per l'ipotesi di lottizzazione abusiva ecc.

⁶⁷ Cass., sez. III 14.9.2005 n. 33500. Nello stesso senso Cass., sez. III 2.3.95 n. 687, Cass., sez. III 1.3.95 n. 661 che, nel ribadire che la presentazione di una istanza di condono non comporta la carenza del potere del giudice di disporre il sequestro preventivo, evidenzia come d'altra parte non si può consentire “che mentre si domanda il condono per l'attività abusiva pregressa possa proseguire il comportamento penalmente sanzionato con aggravio delle conseguenze.”

L'adozione degli stessi è, di norma, conseguente ad una prima attività di iniziativa della polizia giudiziaria: più questa è esaustiva, più completa sarà la valutazione del pubblico ministero o del giudice circa l'esistenza dei presupposti delle misure di cui si discorre.

Con specifico riferimento agli atti irripetibili disposti in campo edilizio, questi sono da individuare nei sequestri (penale e preventivo) e nelle ispezioni. Non mancano, peraltro, ipotesi in cui vengono disposte perquisizioni finalizzate soprattutto al rintraccio di atti quali fatture, progetti ecc. Circa la disciplina degli atti citati si rinvia alle norme codicistiche e ai cenni schematici della parte finale della presente.

Cenni all'utilizzabilità degli atti di polizia giudiziaria

Gli atti di polizia giudiziaria sono soggetti alle stesse regole di utilizzabilità stabilite, in genere, per gli atti delle indagini preliminari. Essi, pertanto, contribuiscono ad orientare il pubblico ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale e concorrono a costituire il materiale in base al quale il giudice delle indagini preliminari adotta le decisioni di propria competenza, quali ad esempio, e per quel che più qui interessa, la proroga e la riapertura delle indagini (artt. 406 e 414 c.p.p.), l'archiviazione su richiesta del pubblico ministero (art. 408 c.p.p. e ss), l'emissione del decreto di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.), ecc.

Oltre a ciò gli atti di polizia giudiziaria si elevano, talora, a materiale 'probatorio' e possono essere utilizzati dal giudice per definire la causa. E' ciò che avviene nei procedimenti speciali privi di dibattimento - in cui la decisione viene assunta allo stato degli atti - quali il giudizio abbreviato (artt.438 c.p.p. e ss), il giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 c.p.p. e ss), l'emissione del decreto penale di condanna (artt. 459 c.p.p. e ss).

Di norma gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria - pienamente utilizzabili, come detto, nella fase preprocessuale - non accedono al dibattimento: sede deputata alla formazione della prova davanti al giudice e nel pieno contraddittorio delle parti.

Il principio generale subisce, però, alcune eccezioni. Tra queste primeggiano gli atti irripetibili⁶⁸ che (come previsto dall'art. 431 c.p.p.) confluiscono nel fascicolo del dibattimento fin dalla sua formazione⁶⁹.

L'atto irripetibile, quindi, lungi dal rimanere un atto confinato alla fase delle indagini preliminari, fin dal suo compimento si proietta idealmente al processo ove concorre a formare la piattaforma probatoria per la decisione finale.

La documentazione degli atti irripetibili e l'incidenza della forma documentativa sull'utilizzabilità dell'atto

Gli artt. 357 e 373 c.p.p. descrivono, rispettivamente, le forme documentative degli atti di iniziativa della polizia giudiziaria e del pubblico ministero (cui deve uniformarsi anche l'attività svolta dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero).

Con riferimento all'attività di quest'ultimo il codice prescrive che numerosi atti - tra cui quelli irripetibili ex c. 1 lett. c) ovvero ispezioni, perquisizioni e sequestri - siano documentati mediante verbale in forma integrale⁷⁰. Per le restanti attività è previsto il ricorso al verbale in forma riassuntiva⁷¹, ovvero all'annotazione in caso di atti di contenuto semplice o di limitata rilevanza non ricompresi nell'elenco di cui al primo comma.

⁶⁸ Gli atti irripetibili sono riconducibili all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 111 Cost. - come modificato dalla L. Cost. 23.11.99 n. 2 - nella parte in cui prevede la possibilità di formazione della prova in assenza di contraddittorio per "accertata impossibilità di natura oggettiva".

⁶⁹ L'allegazione al fascicolo del relativo verbale ne comporta la immediata conoscibilità da parte del giudice, che a seguito di lettura o indicazione (anche detta lettura 'virtuale')⁶⁹ ex art. 511 c.p.p., potrà avvalersene ai fini della decisione.

⁷⁰ Disciplinato dalle disposizioni di cui al titolo III libro II c.p.p. (artt. 134 c.p.p. e ss) cui l'art. 373 rinvia.

⁷¹ Gli artt. 134 e ss distinguono tra il verbale in forma riassuntiva cui si affianca la riproduzione fonografica e, se assolutamente indispensabile, quella audiovisiva (art. 134 c.p.p.), ed il verbale in forma solo riassuntiva (consentito ex art. 140 c.p.p. per gli atti del giudice aventi contenuto semplice o di limitata rilevanza ovvero nel caso di indisponibilità di strumentazioni tecniche).

Di analogo contenuto l'art. 357 c.p.p. che però distingue tra due sole forme documentative: annotazione quale modalità ordinaria e verbale prescritto per gli atti ivi elencati tra i quali compaiono, ancora una volta, gli atti irripetibili.

Mancando una qualunque specificazione taluno ha sostenuto che la polizia giudiziaria è libera di scegliere circa la forma integrale o quella riassuntiva, mentre altri hanno argomentato per l'obbligo di adozione dell'una o dell'altra forma⁷².

Sul punto, sembra potersi affermare che l'assenza di una specifica previsione e relativa comminatoria di nullità (espressamente prevista all'art. 142 c.p.p. solo per l'ipotesi di incertezza assoluta delle persone intervenute e/o mancanza della sottoscrizione del P.U. che lo ha redatto) rende superflua la ricerca di una differenziazione, che riprende, invece, vigore laddove si cambi prospettiva e si consideri l'atto sotto il profilo della sua completezza in vista della sua utilizzabilità. Come detto, infatti, gli atti irripetibili sono direttamente utilizzabili a fini decisori; ovvio, quindi, che più il verbale sarà completo, più elementi saranno nella disponibilità del giudice.

Il contenuto del verbale è indicato all'art. 136 c.p.p. che menziona, tra l'altro, luogo, data dell'atto, generalità degli intervenuti, descrizione di quanto compiuto od osservato ecc.

Quanto alla modalità di redazione dello stesso occorre citare anche la disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 373 c.p.p. (cui il comma 3 dell'art. 357 c.p.p. rinvia, appunto, per le *modalità*) che prescrive che l'attività documentativa sia contestuale – o, in caso di insuperabili circostanze, immediatamente successiva – al compimento dell'atto. La violazione a tale disposizione non risulta espressamente sanzionata cosicché parte della dottrina ne fa discendere una mera irregolarità.⁷³

A questo punto sembra opportuno accennare ad un problema sul quale non esiste univocità di pensiero: se la forma documentativa incida sull'utilizzabilità dell'atto ancorché originariamente irripetibile⁷⁴.

La terminologia usata negli artt. 431 e 511 c.p.p. sembrerebbe sottolineare l'intenzione del legislatore di escludere dal fascicolo del dibattimento – con ciò che ne consegue in termini di utilizzabilità – gli atti irripetibili documentati con forme diverse dal verbale⁷⁵.

La stessa relazione al progetto preliminare evidenziava che “il tema della documentazione degli atti, disciplinato nell'articolo 357, è stato affrontato nella consapevolezza della sua rilevanza in vista della ‘utilizzazione’ degli atti medesimi”⁷⁶.

Parte della dottrina ne ha ricavato “.. un vero e proprio divieto di documentazione, in forma diversa e semplificata rispetto alla verbalizzazione integrale degli atti elencati...”⁷⁷, e, conseguentemente, un divieto implicito di acquisizione e di utilizzazione a fini probatori dei relativi verbali anche in difetto di una espressa comminatoria⁷⁸.

⁷² Sul punto, tra gli altri, A. SCAGLIONE, *L'attività*, cit., pag. 189.

⁷³ A. SCAGLIONE, *L'attività*, cit. pag. 189.

⁷⁴ Problema che si può sollevare sia con riferimento alla fase dibattimentale sia a quella predibattimentale.

⁷⁵ Pare indicativo che mentre riguardo agli atti irripetibili si fa riferimento ai ‘verbali’, per quanto attiene all'inserzione concordata dalle parti sono, invece, adoperate le più elastiche espressioni ‘atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero’ e ‘documentazione’ relativa all'attività di investigazione difensiva.

⁷⁶ *Rel. prog. prel.*, cit. pag. 494.

⁷⁷ G. CHIARLONI, *Una discutibile pronuncia*, cit., c. 116.

⁷⁸ Sul punto A. SCAGLIONE, *L'attività*, cit., pag. 198 rileva che: “... anche a ritenere che le prescrizioni di cui agli artt. 357 comma 2 c.p.p. e 431 comma 1, lett. b, c.p.p. non possano configurare di per sé regole di esclusione probatoria, l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento di un atto documentato in difformità dalle prescrizioni di legge e la sua successiva lettura in sede dibattimentale ex art. 511 c.p.p. configurano sicuramente un caso di acquisizione illegittima di una prova, che risulta sanzionato da inutilizzabilità a norma del coordinato disposto degli artt. 191 e 526 c.p.p.; previsione quest'ultima che, si riferisce, secondo l'opinione prevalente, a qualsiasi violazione di norme processuali, comprese quindi quelle relative alle modalità acquisitive delle prove.”

V. anche, tra gli altri, G. LO VECCHIO, *Spunti brevi in tema di difetti processuali degli atti irrivalentemente acquisiti dalla polizia giudiziaria*, in *Cass. pen.*, 1995, pagg. 626 ss, A. NAPPI, voce *Documentazione degli atti processuali*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1990, pag. 169.

Altrimenti detto: l'inosservanza della forma documentativa prescritta per l'assunzione dell'atto può provocarne l'inutilizzabilità. Tale impostazione è seguita da una parte della giurisprudenza⁷⁹ anche se non mancano opinioni contrarie⁸⁰.

Per quanto sopra riportato è evidente la necessità che la polizia giudiziaria nel compimento delle attività di indagine rispetti anche la forma documentativa prescritta per i singoli atti.

L'atto irripetibile nullo o inutilizzabile

L'atto conforme al proprio modello legale è valido e pienamente utilizzabile. Non altrettanto pare potersi dire con riferimento alle attività investigative illegittimamente svolte, dalle quali può discendere la nullità o l'inutilizzabilità dell'atto.

Dall'analisi delle norme codicistiche emerge che la violazione delle disposizioni in tema di atti irripetibili di polizia giudiziaria:

- non sembra generare la nullità assoluta ex artt. 178 e 179 c.p.p.⁸¹;
- può provocare ipotesi di nullità a regime intermedio di cui all'art. 180 c.p.p.⁸²;
- può provocare ipotesi di nullità relativa ex art. 181 c.p.p.⁸³.

Con riguardo ad alcune ipotesi di nullità relativa che sembrano interessarci più da vicino, si può ricordare che la stessa è stata affermata con riguardo al vizio che colpisce il verbale, nel caso di "incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto" (art. 142 c.p.p.)⁸⁴.

Secondo alcuni vi sarebbe riconducibile anche l'omesso deposito del verbale nella segreteria del pubblico ministero⁸⁵ (art. 366 c.p.p.), che per altri determina, invece, una nullità a regime intermedio⁸⁶, in considerazione della ritenuta lesione del diritto di difesa di cui all'art. 178 lett. c).

⁷⁹ Cass., sez. IV, 3.9.1996, n. 2073, secondo la quale "ogni possibilità di utilizzazione in fase di dibattimento delle acquisizioni assunte nel corso delle indagini preliminari è direttamente collegata all'osservanza delle formalità di documentazione prescritte per la p.g. dall'art 357 comma 2 c.p.p."; Cass., sez. I, 3.2.1993, n. 440, che, tra l'altro, esclude che l'atto irripetibile non verbalizzato possa accedere al fascicolo per il dibattimento. V. anche Cass., sez. I 12.10.94 n. 4480 che ha considerato inesistente un atto non verbalizzato (nella specie si trattava di dichiarazioni).

⁸⁰ Tra gli altri G. REYNAUD, *Documentazione degli atti del procedimento*, in AA.VV., *Atti del procedimento penale forma e struttura- Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. Chiavario ed E. Marzaduri, Torino, 1996, pagg. 137 s.

In giurisprudenza Cass., sez. I, 14.6.1993, Delle Fave, per la quale il fatto che la documentazione dell'atto irripetibile "non abbia i requisiti formali del 'verbale' non è, di per sé, causa di nullità o di inutilizzabilità dell'atto..."; Cass., sez. V, 18.6.1991, Garzia, Cass., sez. I, 10.12.97 n. 1397 che ha ritenuto irrilevante l'inesistenza del verbale di sequestro il cui contenuto era rifluito nel verbale di arresto affermando che l'omesso adempimento delle formalità non incide sulla legittimità dell'atto.

⁸¹ Che è comminata, o per l'inosservanza di specifiche previsioni, o per la violazione delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario, l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, l'omessa citazione dell'imputato e l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Quanto al regime delle nullità assolute, queste sono insanabili e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

⁸² Tali nullità devono essere eccepiti dalla parte che assiste all'atto prima del suo compimento o, nel caso di impossibilità, immediatamente dopo, diversamente possono essere eccepiti o rilevati d'ufficio fino alla deliberazione della sentenza di primo grado o, laddove verificatisi in giudizio, fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo (v. artt. 180 e 182 c.p.p.). Ne discende che per gli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria alla presenza dell'indagato, la nullità a regime intermedio dovrà essere eccepita prima o immediatamente dopo l'espletamento dell'atto: in caso contrario il vizio è sanato e l'atto pienamente utilizzabile. Solo, quindi, per le ipotesi di assenza dell'interessato all'atto irripetibile, questo potrebbe arrivare al dibattimento ancora 'instabile'.

⁸³ Dal combinato disposto degli artt. 181 e 182 c.p.p. il regime di deducibilità delle nullità relative si articola nel seguente modo: se la parte vi assiste, la nullità dev'essere eccepita prima del suo compimento o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi occorre distinguere: se si tiene l'udienza preliminare la nullità deve essere eccepita prima che sia pronunciato il provvedimento conclusivo dell'udienza medesima, diversamente, subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti in giudizio ex art. 491 c.p.p..

Tale scansione temporale comporta che gli atti che ne risultano colpiti o arrivano al giudizio quali atti 'sanati' e, come tali, pienamente utilizzabili o - se il vizio è stato eccepito entro i termini previsti e ne sia conseguita la declaratoria di nullità - non accedono al dibattimento. Per quanto attiene specificamente agli atti "non ripetibili" è ovvio che il giudice che ne dichiara la nullità non potrà disporre la rinnovazione (art. 185 c.p.p.), non essendo la stessa possibile.

⁸⁴ Trattasi di nullità relativa per Cass., sez. I, 24 .7.1993, Turiano.

⁸⁵ G. SALVI, *sub art 366*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Torino, IV, 1990, pag. 252. In giurisprudenza Cass., sez. V, 22 .2.1996, Maccari, con riferimento agli accertamenti urgenti di cui all'art. 354 c.p.p. (nella specie alcooltest).

La stessa specie di invalidità è stata affermata nelle altre ipotesi di violazione di disposizioni volte a tutelare l'assistenza difensiva e l'intervento dell'indagato al procedimento: tale l'omissione dell'avviso al difensore in caso di esecuzione di ispezione⁸⁷ (salva, ovviamente, l'ipotesi di cui alla seconda parte del quinto comma dell'art. 364 c.p.p.); o l'omessa consegna (contestuale - quale modalità alternativa del suo inoltro) dell'avviso di garanzia ex art. 369 c.p.p.⁸⁸ o dell'informazione sul diritto di difesa di cui all'art. 369bis.

Con riguardo agli atti compiuti di iniziativa dalla polizia giudiziaria è stata ravvisata un'ipotesi di nullità a regime intermedio nell'inosservanza della disposizione di cui all'art. 114 att. c.p.p. che impone di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore⁸⁹.

Stessa specie di invalidità è stata riconosciuta per l'esecuzione di accertamenti "in mancanza delle condizioni di urgenza richieste dalla norma"⁹⁰ e nell'ipotesi in cui perquisizioni, sequestri nonché accertamenti e rilievi urgenti vengono posti in essere da agenti di polizia giudiziaria fuori dei 'casi di particolare necessità e urgenza' ex art. 113 norme di attuazione⁹¹.

Talvolta, l'atto irripetibile viziato è stato dichiarato inutilizzabile⁹². Vi sono state ricondotte le ipotesi in cui la polizia giudiziaria compie una perquisizione fuori dai casi di flagranza o di evasione (art. 352 primo comma), ovvero dell'urgenza qualificata di cui al secondo comma dell'art. 352⁹³, o esegue gli accertamenti, rilievi, ispezioni locali e reali nonché i sequestri in mancanza dei presupposti di cui all'art. 354⁹⁴, o un'ispezione personale, che risulta vietata dal terzo comma dell'art. 354 c.p.p.⁹⁵.

Anche la mancata convalida da parte del pubblico ministero del sequestro o della perquisizione eseguiti di iniziativa dalla polizia giudiziaria comporta, secondo alcuni, l'inutilizzabilità del relativo verbale⁹⁶ e delle cose sequestrate⁹⁷.

Infine, la violazione di disposizioni non integranti nullità o inutilizzabilità comporta, invece, la mera irregolarità dell'atto, che sarà, quindi, pienamente utilizzabile⁹⁸.

⁸⁶ Sembra aderire a tale orientamento, tra gli altri, L. CARLI, *Le indagini preliminari nel sistema processuale penale*, Milano, 1999 pag. 263 che la individua per il mancato deposito del verbale di ispezione. In giurisprudenza Cass., sez. I, 28.1.1994, Baglio.

Al riguardo parte della giurisprudenza ritiene che l'avviso di deposito notificato al difensore unitamente al decreto di citazione a giudizio valga a sanare le nullità pregresse derivanti dall'omesso deposito dei verbali compiuti dalla p.g. (v. tra le altre Cass. 11.4.2006 n. 18351). Altra recente giurisprudenza, infine, ritiene che l'omesso deposito degli atti compiuti ex art. 354 c.p.p. dalla p.g. non determini alcuna nullità e non incida sulla validità dell'accertamento compiuto (Cass., sez. IV, 19.1.2006 n. 10135; Cass. sez. IV 20.9.2004 n. 41702 secondo cui l'omesso deposito dà luogo ad una ipotesi di irregolarità). Sull'argomento, con specifico riferimento al deposito del verbale relativo all'accertamento del tasso alcolico v. F. Piccioni, *I reati stradali, aspetti sostanziali e processuali del diritto penale stradale - II edizione*. Il Sole 24 ore, 2007, p.116.

⁸⁷ M. NOBILI, *Gli atti a contenuto probatorio nella fase delle indagini preliminari*, in *Crit. dir.*, 1991, n. 2, pag. 11. In giurisprudenza si segnala Cass., sez. I, 30.7.1990, Mignani.

⁸⁸ Sul punto E. BASSO, *sub art. 249*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, II, Torino, 1990, pag. 719; M. D'ONOFRIO, *La perquisizione nel processo penale*, Padova, 2000 pag. 137ss.

⁸⁹ Sul punto M. D'ONOFRIO, *La perquisizione*, cit., pagg. 212 ss.; A. SCAGLIONE *L'attività*, cit., pag. 185. In giurisprudenza tra le altre, Cass., 28.9.04 n. 42896; Cass., sez. IV 25.9.03 n. 42715.

⁹⁰ Cass., sez. III, 11.1.2005 n. 5468 su www.lexambiente.it, nella quale, peraltro, si evidenzia che "alcuni ritengono che sono, comunque, utilizzabili nei giudizi della alternativa inquisitoria trattandosi di irregolarità non riconducibile alle nullità di ordine generale né alla inutilizzabilità prevista per le prove acquisite in violazione dei divieti di legge.

⁹¹ "Il difetto di legittimazione rientra tra le nullità di ordine generale disciplinate dall'art. 178 lett c) essendo attinente alle garanzie difensive. Infatti la presenza dell'ufficiale di p. g. è voluta per tutelare meglio anche la posizione dell'imputato attraverso la più ampia capacità tecnica e professionale presunta in soggetti più qualificati" per Cass., sez. III, 27.5.1990, Castaldi.

⁹² Ai sensi del dell'art. 191 c.2. c.p.p. l'inutilizzabilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. E', quindi, insanabile e soggetta al solo limite del giudicato.

⁹³ N. GALANTINI, *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale*, Padova, 1992, pag. 448.

⁹⁴ Sul punto N. GALANTINI, *L'inutilizzabilità*, cit., pag. 434; M. NOBILI, *Gli atti a contenuto probatorio*, cit., pagg. 11 s.

⁹⁵ Così per G. AMATO - M. D'ANDRIA, *Organizzazione e funzioni della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1990, pag. 128. Per A. NAPPI, *Guida*, cit., pag. 225, invece, "è da ritenere che l'eventuale ispezione (personale) abusivamente compiuta, potrebbe avere rilevanza solo sul piano disciplinare o penale..."

⁹⁶ Così G. AMATO - M. D'ANDRIA, *Organizzazione*, cit. pag. 129; A. SCAGLIONE, *L'attività*, cit., pagg. 136 ss.

⁹⁷ Si veda però Cass., sez. IV, 14 .8.1996, Curingia e altri, secondo la quale "l'omessa convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria non comporta l'inutilizzabilità ai fini probatori della cosa sequestrata, avendo la convalida la funzione di legittimare la sottrazione del bene sequestrato alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità e non già quello di contestare sotto il profilo della rilevanza probatoria e della utilizzazione processuale il bene in parola.

⁹⁸ Mera irregolarità viene individuata, tra le altre, per l'ipotesi di mancato avviso all'interessato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia all'atto di ispezione personale (N. GALANTINI, *L'inutilizzabilità*, cit., pag. 432); per l'omessa consegna del

SCHEMI E TRACCE PER REDAZIONI VERBALI

Senza alcuna pretesa di completezza si riportano di seguito alcune indicazioni e tracce per le attività in interesse e per la loro documentazione, da adattare nelle varie situazioni.

“Nomina di ausiliario di polizia giudiziaria” - art. 348 c. 4 c.p.p.

- **Competenza:** Ufficiali e Agenti di P.G..
- **Documentazione:** opportuna la redazione di verbale.
- **Garanzie difensive:** nessuna.
- **Condizioni:** Finalizzata a far compiere attività per cui servono specifiche competenze tecniche. L'ausiliario non può rifiutare la propria opera.

LOGO
Prot. _____
INCARICO A PERSONA IDONEA A COMPIERE OPERAZIONI TECNICHE
(art. 348 co. 4 c.p.p.)
In data __ (GG/MM/AA) alle ore _____ in _____ via _____ presso _____ davanti al/ai sottoscritto/i _____ è presente __ (generalità) _____ individuato/a quale persona idonea a compiere operazioni tecniche quali: _____
Ai sensi dell'art. 348 c. 4 c.p.p. viene quindi conferito, al/alla sig./sig.ra _____ sopra indicato/a, l'incarico di procedere a dette operazioni che inizieranno il giorno _____ alle ore _____ in _____ via _____ presso _____ ove lo/la stesso/a dovrà presentarsi munito delle attrezzature idonee. Se necessario potrà farsi coadiuvare da persone di sua fiducia.
La persona, informata del fatto che la prestazione è obbligatoria, accetta l'incarico e assicura che si adopererà per un puntuale adempimento. Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, confermato, chiuso e sottoscritto alle ore _____ del _____ in _____ dandone copia all'Ausiliario di P.G. sopra nominato.
L'AUSILIARIO DI P.G. _____ LA POLIZIA GIUDIZIARIA OPERANTE _____

Accertamenti urgenti su luoghi, cose art. 354 (v. anche 356, 366 c.p.p. artt. 113, 114 disp. Att).

- **Competenza:** Ufficiali di P.G.; anche gli Agenti nei casi di particolare urgenza (art. 113 att.).
- **Documentazione:** verbale.
- **Condizioni:** pericolo che le cose, le tracce, i luoghi si alterino/ disperdano /modifichino e il P.M. non può intervenire tempestivamente o non ha ancora assunto la direzione delle indagini.
- **Garanzie difensive:** il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di preavviso; la p. g. deve avvisare la persona sottoposta ad indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere dal difensore (art. 114 att c.p.p.). Non vi è obbligo di attendere il difensore: valutazione rimessa alla p. g. (caso per caso, tenendo conto dei tempi di intervento, della modificabilità delle cose ecc..).

Note: l'atto non è soggetto a convalida, ma va depositato presso la segreteria del P.M. entro il 3° giorno successivo al compimento dell'atto medesimo (art 366).

All'attività di accertamento (osservazione e descrizione) si affiancano i rilievi: planimetrici, fotografici ecc. Per le attività in questione la p. g. può nominare ausiliari ex art. 348 c. 4.

LOGO
VERBALE DI ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE
(art. 354 c.p.p.)
Prot. _____
In data (GG/MM/AA) alle ore _____ in _____ via _____ presso _____ il/i sottoscritto/i _____ dà/danno atto di <input type="checkbox"/> procedere nell'immediatezza <input type="checkbox"/> aver proceduto alle ore _____ del _____, in _____ in via/p.za _____ presso _____ ad accertamenti e rilievi per verificare lo stato delle seguenti <input type="checkbox"/> cose <input type="checkbox"/> luoghi _____
MOTIVAZIONE
L'atto si è reso necessario al fine di conservare le fonti di prova non avendo il P. M. assunto la direzione

decreto che dispone l'atto o del verbale di sequestro (M. MORELLO, *Il nuovo processo penale*, Padova, 2000, pag. 997 e G. ICHINO, *L'attività di polizia giudiziaria*, in AA. VV., *Indagini preliminari ed instaurazione del processo - Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretto da M. Chiavario ed E. Marzaduri, Torino, 1999, pag. 200).

delle indagini o essendo impossibile un intervento tempestivo del P.M. ed in presenza del pericolo di alterazione /dispersione/modifica delle cose – luoghi costituenti corpo di reato ovvero pertinenti al reato, in quanto _____(descrizione dei fatti/ situazioni che hanno reso necessari gli accertamenti urgenti: lavori/demolizioni in corso, possibilità di alterazione da parte degli interessati...)

Ai sensi dell'art. 113 disp. att. l'atto viene/è stato effettuato da Agenti di P.G. sussistendo motivi di particolare necessità ed urgenza, quali: _____

FORMALITA'

L'atto si svolge/è svolto alla presenza di (generalità della/delle persone presenti) _____

Avendo la persona presente ____ (generalità) ____ la qualità di indagato è stata avvertita della facoltà di farsi assistere da un difensore:

la stessa vi ha rinunciato e quindi si procede/si è proceduto subito al compimento dell'atto;

che non interveniva;

che interveniva ____ (dati del difensore, ora e data dell'intervento) _____

In attesa dell'intervento l'atto veniva sospeso _____ e riprendeva _____ proseguiva/proseguiva perché _____

ESITO DELL'ATTO

E' stato verificato quanto segue: _____

_____ (Indicare anche se si è proceduto a nomina di persona idonea ex art. 348 c.4 c.p.p. e quali attività la stessa ha compiuto/dovrà compiere)

Sono stati effettuati rilievi planimetrici; rilievi fotografici; _____ (altri rilievi.) _____ che formano parte integrante del presente verbale.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, confermato, chiuso e sottoscritto alle ore ____ del ____ in ____ e che verrà depositato nei termini di legge presso la Segreteria del P. M. competente.

LE PERSONE INTERVENUTE

LA POLIZIA GIUDIZIARIA OPERANTE

Sequestro probatorio del corpo del reato e/o cose pertinenti al reato di iniziativa - art. 354 c.p.p. (v. anche artt.253,259,260, 355, 356 c.p.p., artt.81, 113,114 Disp. Att.)

- **Competenza:** Ufficiali di P.G.; anche gli Agenti nei casi di particolare urgenza (art. 113 att.);
- **Documentazione:** verbale. Inoltrarlo per la convalida al P. M. del luogo ove il sequestro è stato eseguito entro le 48 ore successive. Consegnare copia del verbale alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
- **Condizioni:** pericolo che le cose, le tracce, i luoghi si alterino/ disperdano /modifichino e il P.M. non può intervenire tempestivamente o non ha ancora assunto la direzione delle indagini + la cosa è necessaria per l'accertamento dei fatti.
- **Garanzie difensive:** il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di preavviso; la p. g. deve avvisare la persona sottoposta ad indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere dal difensore (art. 114 att c.p.p.). Non vi è obbligo di attendere il difensore: valutazione rimessa alla p. g..

Note: Il verbale di sequestro – da redigersi contestualmente, salvo che ricorrano insuperabili circostanze- deve, tra l'altro, contenere: data, ora e luogo dell'atto, persone eventualmente presenti, elenco delle cose sequestrate, descrizione delle cautele adottate per assicurarle, numero e specie di sigilli apposti, dati anagrafici dell'eventuale **custode** nominato, con gli ammonimenti circa l'obbligo di conservare e di presentare le cose ad ogni richiesta dell'A. G., nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri di custodia (artt. 334, 335, 349 C.P.), sottoscrizioni*.

LOGO

VERBALE DI SEQUESTRO PROBATORIO DEL CORPO DEL REATO E/O COSE PERTINENTI AL REATO DI INIZIATIVA

(art. 354 c.p.p.)

Prot. _____

In data (GG/MM/AA) ____ alle ore ____ in ____ via ____ presso ____ il/i sottoscritto/i _____ dà/danno atto di procedere nell'immediatezza aver proceduto alle ore ____ del _____, in ____ in via/p.za _____ n. ____ presso ____ al sequestro di iniziativa di cose costituenti corpo di reato ovvero pertinenti al reato, a carico di: _____ (dati dell'interessato)

in qualità di indagato persona avente la materiale disponibilità della cosa oggetto di sequestro _____ nel corso di indagini per il reato di _____ e quant'altro il P. M. intenda ravvisare .

MOTIVAZIONE

Il sequestro avviene/è avvenuto al fine di conservare le fonti di prova non avendo il Pubblico Ministero assunto la direzione delle indagini o essendo impossibile un suo intervento tempestivo ed in presenza del pericolo di alterazione /dispersione/modifica delle cose o luoghi costituenti corpo di reato ovvero pertinenti al reato, in quanto (*descrizione dei fatti/situazioni che hanno reso necessario il sequestro*) _____

Ai sensi dell'art. 113 disp. att. l'atto viene/è stato effettuato da Agenti di P.G. sussistendo motivi di particolare necessità ed urgenza, quali: _____

FORMALITA'

L'atto si è svolto /si svolge alla presenza di _____ in qualità di _____

Avendo la persona presente _____ (*generalità*) _____ la qualità di indagato è stata avvertita della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia:

la stessa vi ha rinunciato e quindi si procede/si è proceduto subito al compimento dell'atto;

che non interveniva;

che interveniva (*dati del difensore, ora e data dell'intervento*) _____

In attesa dell'intervento l'atto veniva sospeso (*alle ore..*) _____ e riprendeva _____ prosegue/proseguiva perché _____

ESITO DELL'ATTO

E' stato sottoposto a sequestro quanto segue: _____

ADEMPIMENTI INERENTI LA CONSERVAZIONE E LA CUSTODIA

Al fine di assicurare le cose sottoposte a sequestro sono state adottate le seguenti cautele:

sono stati apposti n° _____ sigilli costituiti da _____, così disposti _____

dei sigilli apposti è stato effettuato rilievo fotografico.

Al momento non sono state adottate particolari cautele, rinviando tale incombenza ad un secondo momento, per i seguenti motivi _____

Vista la natura delle cose, si è provveduto a nominare custode il/la Sig./Sig.ra _____

Il/La medesimo/a, persona idonea ai sensi dell'art. 120 c.p.p. veniva reso/a edotto/a dell'obbligo di conservare il bene con la dovuta diligenza, di impedire che venga in qualsiasi modo manomesso, di preservarlo da ogni alterazione e di tenerlo a disposizione dell'A.G. per ogni richiesta. Veniva altresì avvertito/a delle pene comminate per la violazione dei doveri di custodia di cui agli artt. 334, 335, 349 c.p.

Il presente verbale, che sarà inviato nei termini di legge al P. M. per la convalida, è fatto, letto, confermato e sottoscritto in data _____ alle ore _____ in _____ consegnandone copia alla al/alla Sig./Sig.ra: _____

LE PERSONE INTERVENUTE

LA POLIZIA GIUDIZIARIA OPERANTE

Sequestro preventivo di iniziativa - art. 321 (v anche artt. 253, 259, 260, 356 c.p.p., artt. 81,104,114 att. c.p.p.)

- **Competenza** : solo Ufficiali di P.G. che possono farsi coadiuvare da Agenti.
- **Documentazione**: verbale da inoltrare entro le 48 ore successive al P. M. del luogo ove è stato eseguito (Il P. M. se non ordina la restituzione chiede al Giudice la convalida e l'emissione del decreto entro 48 ore dalla ricezione del verbale).
- **Condizioni**: motivi di urgenza, pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati + pubblico ministero non intervenuto.
- **Garanzie difensive**: da ritenersi applicabile la disciplina sul sequestro penale: facoltà di assistenza del difensore che non ha diritto al preavviso. Avvisare la persona sottoposta ad indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere (art. 114 att. c.p.p.).

Note: Il verbale –da redigersi contestualmente, salvo che ricorrano insuperabili circostanze- deve contenere (oltre alle ragioni dell'adozione della misura) quanto sopra visto*.

LOGO	
<u>VERBALE DI SEQUESTRO PREVENTIVO DI INIZIATIVA</u>	
(art. 321 c.p.p.)	
Prot. _____	
In data <u>(GG/MM/AA)</u> alle ore _____ in _____ via _____ presso _____	
il/i sottoscritto/i _____ dà/danno atto di <input type="checkbox"/> procedere <input type="checkbox"/> aver proceduto alle ore _____ del _____, in _____ in via/p.za _____ n. _____ presso _____ al sequestro preventivo di cose pertinenti al reato a carico di: _____ (<i>dati dell'interessato</i>) in qualità di: <input type="checkbox"/> indagato <input type="checkbox"/> persona avente la materiale disponibilità della cosa oggetto di sequestro _____	
MOTIVAZIONE	
Il sequestro è stato effettuato perché sussisteva il pericolo che la libera disponibilità della/e cosa/e potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, inoltre, il P. M. non era intervenuto e non era possibile per la situazione di urgenza attendere apposito provvedimento dell'A.G.; circostanze deducibili dalla seguente situazione (<i>descrizione del fatto che ha portato all'esecuzione del sequestro</i>): _____	
FORMALITA'	
<input type="checkbox"/> L'atto si è svolto /si svolge alla presenza di _____ in qualità di _____	
<input type="checkbox"/> Avendo la persona presente _____ (<i>generalità</i>) _____ la <u>qualità di indagato</u> è stata avvertita della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia:	
<input type="checkbox"/> la stessa vi ha rinunciato, e quindi si procede/si è proceduto subito al compimento dell'atto ;	
<input type="checkbox"/> che non interveniva;	
<input type="checkbox"/> che interveniva (<i>dati del difensore, ora e data dell'intervento</i>) _____	
In attesa dell'intervento l'atto <input type="checkbox"/> veniva sospeso _____ e riprendeva _____ <input type="checkbox"/> prosegue/proseguiva perché _____	
ESITO DELL'ATTO	
E' stato sottoposto a sequestro quanto segue _____	
ADEMPIMENTI INERENTI LA CONSERVAZIONE E LA CUSTODIA	
<input type="checkbox"/> Al fine di assicurare le cose sottoposte a sequestro sono state adottate le seguenti cautele:	
<input type="checkbox"/> sono stati apposti n° _____ sigilli costituiti da _____, così disposti _____	
<input type="checkbox"/> dei sigilli apposti è stato effettuato rilievo fotografico	
<input type="checkbox"/> Al momento non sono state adottate particolari cautele, rinviando tale incombenza ad un secondo momento, per i seguenti motivi _____	
<input type="checkbox"/> Vista la natura delle cose, si è provveduto a nominare custode il/la Sig./Sig.ra _____	
Il/La medesimo/a, persona idonea ai sensi dell'art. 120 c.p.p. veniva reso/a edotto/a dell'obbligo di conservare il bene con la dovuta diligenza, di impedire che venga in qualsiasi modo manomesso, di preservarlo da ogni alterazione e di tenerlo a disposizione dell'A.G. per ogni richiesta. Veniva altresì avvertito/a delle pene comminate per la violazione dei doveri di custodia di cui agli artt. 334, 335, 349 c.p.	
Il presente verbale, che sarà inviato nei termini di legge alla segreteria del P. M. ai fini della convalida, è fatto, letto, confermato e sottoscritto in data _____ ad ore _____ in _____ consegnandone copia alla al/alla Sig./Sig.ra: _____	
LE PERSONE INTERVENUTE	LA POLIZIA GIUDIZIARIA OPERANTE

Sequestro probatorio su delega- artt. 253 ss (v. anche 259, 260, 365, 370 c.p.p.artt.81-104 disp. att. cpp)

- **Competenza:** solo Ufficiali di P.G. che possono farsi coadiuvare da Agenti.
- **Documentazione :** verbale.
- **Garanzie difensive:** Il difensore ha *facoltà di assistere* (art. 365 c.p.p.) senza diritto al preavviso.
- **Modalità esecutive:**
 - assicurarsi di avere un numero sufficiente di originali o copie conformi del decreto emesso dall' A. G. o richiederle alla segreteria/cancelleria;

- prima di iniziare le operazioni **notificare** copia del decreto *all'interessato se presente* (art. 253 c. 4 c.p.p.);
- se l'indagato è presente, redigere verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore. Avvisarlo che ha facoltà di farsi assistere dal difensore;
- redigere verbale in cui sarà indicato, oltre a quanto sopra visto *, il numero di procedimento, p.m. delegante, il soggetto cui è stato notificato il provvedimento; consegnare copia del verbale di sequestro alla persona cui le cose sono state sottratte.

Note: Trattandosi di provvedimento disposto dall'A.G. non è soggetto a convalida. Tuttavia, essendo atto cui il difensore ha diritto di assistere, il relativo verbale va depositato entro il terzo giorno successivo nella segreteria del P.M.

Sequestro preventivo su delega - art. 321 c.p.p. (v. anche artt.253 – 259 - 260 –365 – 370 c.p.p., artt.81-104 disp. Att. c.p.p.)

- **Competenza:** solo Ufficiali di P.G. che possono farsi coadiuvare da Agenti.
- **Documentazione:** verbale. Quanto ai tempi di trasmissione del verbale occorre distinguere: sequestro preventivo delegato dal p.m., con decreto emesso:
 - dal Giudice: è sufficiente l'inoltro nei termini di cui all'art. 366 c.p.p. (entro 3 giorni).
 - dal P. M.: questi deve chiedere al Giudice la convalida entro 48 ore dall'esecuzione: in questo caso è necessario che l'U.P.G. trasmetta immediatamente al P. M. delegante il verbale così da consentirgli il rispetto dei termini visti.
- **Garanzie difensive:** Il difensore ha *facoltà di assistere* senza diritto al preavviso.
- **Modalità esecutive**
 - assicurarsi di avere un numero sufficiente di originali o copie conformi del decreto emesso dall'A.G. o richiederle alla segreteria/cancelleria;
 - prima di iniziare le operazioni **notificare** una copia del decreto *all'interessato se presente*;
 - se l'indagato è presente redigere verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore ; avvisarlo della facoltà di farsi assistere dal difensore;
 - redigere verbale riportando il contenuto sopra visto * oltre all'indicazione del procedimento penale, dell'A.G. delegante, del soggetto cui è stato consegnato il provvedimento; consegnare copia del verbale di sequestro alla persona cui le cose sono state sottratte.

<p>LOGO</p> <p>VERBALE DI SEQUESTRO <u>PROBATORIO/PREVENTIVO</u> ESEGUITO SU DELEGA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</p> <p>(artt.253 e ss , 370 c.p.p.)</p>
<p>Prot. _____</p> <p>In data (GG/MM/AA)___ alle ore ____ in _____ via _____ presso _____ il/i sottoscritto/i _____ dà/danno atto di <input type="checkbox"/> procedere nell'immediatezza <input type="checkbox"/> aver proceduto alle ore ____ del _____, in ____ in via/p.za _____ n. ____ presso _____ al sequestro di cose costituenti corpo di reato ovvero pertinenti al reato, a carico di: _____ (dati dell'interessato) _____ in qualità di <input type="checkbox"/> indagato <input type="checkbox"/> persona avente la materiale disponibilità della cosa oggetto di sequestro _____</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>Il sequestro avviene/è avvenuto in esecuzione di decreto di sequestro <input type="checkbox"/> PROBATORIO <input type="checkbox"/> PREVENTIVO inerente il procedimento penale di cui al R.G.N.R. n° _____ emesso il _____ dal: <input type="checkbox"/> Pubblico Ministero Dott. _____ della Procura della Repubblica di _____ <input type="checkbox"/> Giudice per le Indagini Preliminari Dott. _____ del Tribunale di _____</p>
<p>FORMALITA'</p>
<p><input type="checkbox"/> Si consegnava preventivamente il decreto di sequestro a _____ in qualità di _____ notificandolo formalmente come da separata relazione di notificazione</p> <p><input type="checkbox"/> L'atto si è svolto /si svolge alla presenza di _____ in qualità di _____</p> <p><input type="checkbox"/> Avendo la persona presente _____ (generalità) _____ la <u>qualità di indagato</u> è stata avvertita della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia:</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> la stessa vi ha rinunciato e quindi si procede/si è proceduto subito al compimento dell'atto;</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> che non interveniva;</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> che interveniva (dati del difensore, ora e data dell'intervento) _____</p> <p>In attesa dell'intervento l'atto <input type="checkbox"/> veniva sospeso _____ e riprendeva _____ <input type="checkbox"/> prosegue/proseguiva _____</p>

perché _____

ESITO DELL'ATTO

E' stato sottoposto a sequestro quanto segue: _____

ADEMPIMENTI INERENTI LA CONSERVAZIONE E LA CUSTODIA

- Al fine di assicurare le cose sottoposte a sequestro sono state adottate le seguenti cautele:
- sono stati apposti n° _____ sigilli costituiti da _____, così disposti _____
 - dei sigilli apposti è stato effettuato rilievo fotografico
- Al momento non sono state adottate particolari cautele, rinviando tale incombenza ad un secondo momento, per i seguenti motivi _____
- Vista la natura delle cose, si è provveduto a nominare custode il/la Sig./Sig.ra _____

Il/La medesimo/a, persona idonea ai sensi dell'art. 120 c.p.p. veniva reso/a edotto/a dell'obbligo di conservare il bene con la dovuta diligenza, di impedire che venga in qualsiasi modo manomesso, di preservarlo da ogni alterazione e di tenerlo a disposizione dell'A.G. per ogni richiesta. Veniva altresì avvertito/a delle pene comminate per la violazione dei doveri di custodia di cui agli artt. 334, 335, 349 c.p.

Il presente verbale, che sarà inviato per il deposito nei termini di legge alla segreteria del P. M., è fatto, letto, confermato e sottoscritto in data ___ad ore___ in_____ consegnandone copia alla al/alla Sig./Sig.ra: _____

LE PERSONE INTERVENUTE

LA POLIZIA GIUDIZIARIA OPERANTE

Ispezione locale delegata dall'A.G. - artt. 244, 246, 364, 370, 373 c.p.p.

- **Competenza:** solo Ufficiali di P.G. che possono farsi coadiuvare da Agenti.
- **Documentazione:** verbale.
- **Garanzie difensive:** Il difensore ha *facoltà di assistere* (art. 364 c. 5 c.p.p.). Quanto all'avviso al difensore occorre verificare cosa dispone il decreto, dato che l'art. 364 prevede :
 - a) il previo avviso almeno 24 ore prima dell'atto;
 - b) il previo avviso "senza ritardo e comunque tempestivamente" nei casi di urgenza assoluta (che valuterà il p.m.);
 - c) *l'omissione* dell'avviso se (a giudizio del p.m.) vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. Rimane il diritto di intervento del difensore (spesso il pubblico ministero dispone darsi avviso contestuale all'inizio delle operazioni).
- **Modalità esecutive:**
 - assicurarsi di avere un numero sufficiente di originali o copie conformi del decreto emesso dall'A.G. o richiederle alla segreteria/cancelleria;
 - avviso al difensore secondo quanto disposto nel provvedimento (v. sopra)- [provvedere a mezzo fax ; se telefonico o in altra forma non documentata: redigere verbale];
 - prima di iniziare le operazioni consegnare copia del decreto all'indagato e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo (art. 246 c.p.p.);
 - le norme che disciplinano l'ispezione locale non prevedono la facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia;
 - non sono previsti limiti temporali: l'ispezione può essere eseguita in qualunque momento (anche in ore notturne) salva diversa indicazione contenuta nel decreto;

Note: il verbale, del quale non si rilascia copia ai presenti, va depositato nella segreteria del p.m. entro il terzo giorno successivo al compimento (art. 366 c.1 c.p.p.). Deve contenere la descrizione delle tracce ed altri effetti materiali del reato, ovvero, nel caso di loro scomparsa, cancellazione, alterazione o rimozione, la verifica dello stato attuale e, in quanto possibile, di quello preesistente; modalità dell'avviso al difensore, menzione degli eventuali rilievi eseguiti, della eventuale nomina di persona idonea e sua attività.

LOGO
VERBALE DI ISPEZIONE LOCALE DELEGATA DAL PUBBLICO MINISTERO

(artt. 244 e ss, 370 c.p.p.)

Prot. _____
In data (GG/MM/AA) _____ alle ore _____ in _____ via _____ presso _____ il/i sottoscritto/i _____ dà/danno atto che alle ore _____ del _____, con l'assistenza di _____, ha/hanno dato inizio e quindi **proceduto alla ispezione locale** delegata dal Dr. _____ P. M. presso il Tribunale di _____, con decreto del _____ inerente al procedimento penale n. _____ R.G.N.R., **relativamente ai seguenti luoghi (indirizzo e descrizione)** _____

FORMALITA'

- Sul posto ha/hanno avuto la presenza di: _____ (generalità) _____ in qualità di:
- indagato
 - persona che aveva la materiale disponibilità del luogo _____ (specificare) _____ al/alla quale, previa esibizione, veniva formalmente notificato il decreto di ispezione.
- All'atto di iniziare l'ispezione non era presente né l'indagato né la persona avente la materiale disponibilità del luogo.
- sono comparsi i seguenti difensori, ai quali era stato dato precedentemente avviso ai sensi dell'art. 364 c.3° c.p.p. dell'art. 364 c.5° primo periodo c.p.p.: _____
- non sono comparsi i difensori, ai quali era stato dato precedentemente avviso ai sensi dell'art. 364 c.3° c.p.p. dell'art. 364 c.5° primo periodo c.p.p. _____
- sono comparsi i seguenti difensori, ai quali come previsto nel decreto, è stato dato avviso telefonico e/o fax solo al momento di iniziare l'operazione sussistendo le condizioni di cui all'art. 364 c. 5 ultimo periodo c.p.p. _____
- non sono comparsi i seguenti difensori, ai quali come previsto nel decreto, è stato dato avviso telefonico e/o fax solo al momento di iniziare l'operazione sussistendo le condizioni di cui all'art. 364 c.5 ultimo periodo c.p.p. _____
- sul posto, durante l'ispezione, si è avuta la presenza di _____ (indicare se erano presenti altre persone fin dall'inizio o sopraggiunte in seguito indicando l'ora di arrivo e di allontanamento) _____

ESECUZIONE ED ESITO

L'ispezione, avente quale oggetto _____, era volta ad accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato di: _____.

Sono stati eseguiti le operazioni e i rilievi di seguito riportati: _____ (descrizione di quanto fatto e accertato) _____

Si dà atto che nel corso dell'ispezione: _____ (note varie) _____

Si dà atto che:

- le operazioni di ispezione si sono chiuse alle ore _____ del _____ in _____
- le operazioni di ispezione sono state sospese alle ore _____ del _____ in _____ e riprenderanno alle ore _____ del _____ in _____ via/p.za _____ presso _____ e di ciò è stato dato avviso alle persone intervenute _____ (generalità e, qualifica) _____ affinché, avendone titolo, possano presenziare alla ripresa delle operazioni.

Di quanto sopra è stato formato il presente verbale, letto, confermato, chiuso e sottoscritto alle ore _____ del _____ in _____ dando atto che sarà depositato nella segreteria del P.M. ai sensi e nei termini dell'art. 366 c.p.p..

LE PERSONE INTERVENUTE IL/I DIFENSORE/I LA POLIZIA GIUDIZIARIA OPERANTE

Apposizione / rimozione / riapposizione sigilli - artt. 260, 261 c.p.p. e art. 82 disp. att.

Laddove l'apposizione dei sigilli non sia contestuale al sequestro, o nelle ipotesi in cui l'A.G. disponga la rimozione dei sigilli per il compimento di particolari attività o in tutti i casi in cui per qualunque ragione si renda necessario provvedere alla riapposizione dei sigilli, la p. g. provvederà a redigere verbale descrivendo le attività di volta in volta compiute, quali ad es.:

- constatazione dell'integrità dei sigilli apposti in precedenza e descrizione del loro stato;
- rimozione dei sigilli presenti (eventuale rinvio per le operazioni di riapposizione);
- compimento delle attività consentite/previste dall'A.G.;
- apposizione/riapposizione dei sigilli dei quali si descriverà numero e specie.

Laddove si sia nominato un custode è opportuno procedere alle attività sopra indicate alla sua presenza.

Il verbale di apposizione/rimozione/riapposizione è pensato per documentare solo le attività sopra descritte. Nel caso in cui vi sia stata alterazione/rottura dei sigilli pare opportuno procedere a:

- redazione di verbale di accertamenti urgenti (art. 354 c.p.p.)+ rilievo fotografico;
- redazione verbale riapposizione sigilli;
- comunicazione notizia reato ex art. 349 c.p.

E' consigliabile, soprattutto nel caso di sigilli alterati o rimossi ma anche nelle ipotesi di apposizione o riapposizione, procedere a rilievo fotografico degli stessi. Ciò consentirà di avere materiale per un successivo riscontro; "provare" lo stato di fatto dei sigilli alterati ecc.

LOGO

VERBALE DI APPOSIZIONE - RIAPPOSIZIONE / VERIFICA INTEGRITA' / RIMOZIONE DEI SIGILLI

(art. 260 – 261 C.P.P. e art. 82 Disp. Att)

Prot. _____

In data (GG/MM/AA) ____ alle ore ____ in _____ via _____ presso _____

il/i sottoscritto/i procede/ono da/danno atto che ha/hanno proceduto alle ore ____ del _____

in _____ via/p.za _____ n. ____ presso _____

alla presenza del/dei (*generalità, e qualità delle persone eventualmente presenti, compreso l'eventuale custode*) _____

A) AD APPORRE / A RIAPPORRE I SIGILLI

ai seguenti immobili _____

sottoposti a ____ (*indicare il vincolo es. sequestro*) _____ in data _____

I sigilli, costituiti da (*descrizione*) _____ venivano così disposti _____

L'operazione è stata effettuata in esecuzione del provvedimento di _____, emesso il _____

dal Dott. _____ P.M. Giudice, presso _____ di _____

_____;

B) A VERIFICA DELL'INTEGRITA' DEI SIGILLI APPOSTI

ai seguenti immobili _____ sottoposti

a ____ (*indicare il vincolo es. sequestro*) _____ in data _____

L'attività è stata eseguita in esecuzione del provvedimento di _____, emesso il _____ dal

Dott. _____ P.M. Giudice, presso _____ di _____; _____ (*altro,*

es. di iniziativa) _____

i sigilli apparivano integri.

si riscontravano le seguenti anomalie dei sigilli _____ (*descrizione alterazioni, rinviando eventualmente ad altri atti quali accertamenti e rilievi, cnr.*) _____

C) A RIMOZIONE DEI SIGILLI

ai seguenti immobili _____

sottoposti a ____ (*indicare il vincolo es. sequestro*) _____ in data _____

L'operazione è stata effettuata in esecuzione del provvedimento di _____, emesso

il _____ dal Dott. _____ P.M. Giudice, presso _____

di _____, al fine di (*indicare contenuto del provvedimento: es. consentire all'indagato di prelevare...*) _____

l'attività disposta nel provvedimento è stata effettuata nell'immediato e quindi all'esito si provvedeva a riapporre n. ____ sigilli costituiti da _____, così disposti _____

considerando che l'attività prevista nel provvedimento non può essere portata a termine in data odierna, le operazioni di riapposizione sigilli verranno effettuate all'esito della stessa in data da concordare con l'interessato.

note: _____

Fatto, letto, confermato, chiuso e sottoscritto alle ore ____ del _____ in _____

LE PERSONE PRESENTI

LA POLIZIA GIUDIZIARIA OPERANTE